*Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 135 del 28 maggio 1962*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 28 maggio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1775.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei segretari dipendenti dalle società esercenti l'attività lattiero-casearia nella zona destra Tagliamento.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1776.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese commerciali delle provincie di Milano e Roma.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1777.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera delle provincie di Bergamo, Bologna, Genova, Lucca, Napoli, Reggio Emilia, Treviso, Venezia, Verona.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1778.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di prodotti alimentari vari e di torrefazione del caffè della provincia di Palermo.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1779.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese idrotermali (terme ed imbottigliamento) della provincia di Caserta.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1780.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Bolzano.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1781.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo e dei materiali lapidei della provincia di La Spezia.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1782.**

**Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle provincie di Asti, Bologna, Ferrara, Imperia, Terni, Varese.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1775.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei segretari dipendenti dalle società esercenti l'attività lattiero casearia nella zona desra Tagliamento.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;

Visto, per la Zona Destra Tagliamento, il contratto collettivo 29 gennaio 1957, per i segretari dipendenti dalle società esercenti l'attività lattiero-casearia, stipulato tra l'Unione Friulana Cooperative e Mutue Destra Tagliamento e il Sindacato Destra Tagliamento degli Impiegati delle Latterie - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 11 della provincia di Udine, in data 9 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la Zona Destra Tagliamento, il contratto collettivo 29 gennaio 1957, relativo ai segretari dipendenti dalle società esercenti l'attività lattiero-casearia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i segretari dipendenti dalle società esercenti l'attività lattiero-casearia nella Zona Destra Tagliamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 115.* — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 29 GENNAIO 1957 PER I SEGRETARI DIPENDENTI DALLE SOCIETA' ESERCENTI L'ATTIVITA' LATTIERO CASEARIA NELLA ZONA DESTRA TAGLIAMENTO

L'anno 1957 addì 29 del mese di gennaio, presso la sede della Unione Cooperative e Mutue Destra Tagliamento - Pordenone

tra l'UNIONE FRIULANA COOPERATIVE E MUTUE DESTRA TAGLIAMENTO, rappresentata dal presidente rag. *Simone Zacchi Cossetti*, assistito dal direttore sig. *Orlando Fioretti*

e

il SINDACATO DESTRA TAGLIAMENTO degli impiegati delle Latterie aderenti alla C.I.S.L., rappresentato dalla persona del sig. *Della Puppa Silvio*, assistito dalla UNIONE SINDACALE ZONALE (C.I.S.L.) di Pordenone, nelle persone dei sigg. *Giusti Bruno* e *Fellet Elso*

si è stipulato il Contratto Collettivo di Lavoro da valere per segretari delle Società esercenti l'attività lattiero-casearia della Destra Tagliamento.

Il contratto composto da n. 29 articoli verrà allegato al presente verbale e copia dello stesso sarà rilasciata alle parti contraenti ed una dovrà essere depositata all'Ufficio del Lavoro e della M.O.

Il contratto in parola sostituisce eventuali altri precedenti accordi esistenti nella zona di giurisdizione della Unione, sia agli effetti normativi che della retribuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 24.

Esso entrerà in vigore alla data del 1° gennaio 1957 e si intenderà rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Contratto sarà applicabile ai segretari delle Latterie sociali ed annesse gestioni sempreché essi risultino associati al Sindacato segretari aderente alla C.I.S.L. e dipendenti dalle Latterie associate all'Unione Friulana Cooperative e Mutue Destra Tagliamento - Pordenone, o alla Confederazione Cooperativa Italiana.

Art. 1.

**ASSUNZIONE**

L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato a mezzo lettera, nella quale deve essere specificato:

1. La data di assunzione;
2. La durata dell'eventuale periodo di prova.

All'atto dell'assunzione il segretario deve presentare il libretto di lavoro e le tessere dell'Assicurazione sociale, qualora ne sia già in possesso.

Art. 2.

**PERIODO DI PROVA**

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi. Tale periodo dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui al precedente art. 1.

Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova.

Durante tale periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro questo potrà aver luogo in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza l'obbligo di preavviso nè di indennità e la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio effettivamente prestato.

Qualora, alla scadenza del periodo di prova, il Presidente della Latteria non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il segretario si intenderà confermato in servizio e le norme di previdenza e di anzianità decorreranno dalla data di assunzione.

Per i segretari che abbiano già prestato servizio in altra Latteria con le stesse mansioni, per un periodo superiore ai due anni, la durata del periodo di prova di cui al primo comma del presente articolo sarà ridotto della metà.

Art. 3.

**ORARIO DI LAVORO**

Per l'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere e 48 settimanali, con le relative deroghe ed eccezioni.

Art. 4.

**LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO**

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 3 del presente contratto.

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dal successivo art. 5.

E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle sei.

Nessun segretario potrà esimersi dall'effettua... entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento.

Il lavoro straordinario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Presidente della Latteria.

Le percentuali di maggiorazione da corrispondersi, oltre alla normale retribuzione, sono le seguenti:

*a*) lavoro straordinario diurno . . . . 65 %

*b*) lavoro festivo (di domenica o giorno di riposo compensativo) . . . . . . . . . . 56 %

*c*) lavoro festivo eseguito nelle festività nazionali infrasettimanali . . . . . . . . 65 %

*d*) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) . . . . . . . . . . . . . . . . 90 %

*e*) lavoro straordinario feriale notturno . 65 %

*f*) lavoro straordinario festivo notturno . 100 %

*g*) lavoro notturno . . . . . . . . . 50 %

Le suddette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile e cioè il minimo tabellare, eventuali scatti di anzianità, superminimi e indennità di contingenza.

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Art. 5.

**RIPOSO SETTIMANALE**
**FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI**

Il riposo settimanale dovrà possibilmente coincidere con la domenica.

Sono considerati giorni festivi:

*a*) le domeniche ed il giorno di riposo compensativo settimanale;

*b*) le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre;

*c*) le seguenti festività infrasettimanali: Capodanno, Epifania, S. Giuseppe, lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione di M. V., Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano, il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede la latteria.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi sopraelencati, saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.

Qualora una delle festività elencate nei punti *b*) e *c*) cada di domenica ai segretari è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione, ragguagliata ad 1/26 dello stipendio globale mensile.

Art. 6.

**FERIE**

Il segretario, ha diritto, dopo ogni anno di servizio, a un periodo di riposo, con decorrenza delle retribuzioni pari a:

15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni;

18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio dal 5° al 13° anno;

24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio dal 14° al 20° anno;

28 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio superiore ai 20 anni.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissare l'epoca sarà tenuto conto possibilmente degli eventuali desideri del segretario.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il segretario, non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 7.

**PERMESSI E CONGEDO MATRIMONIALE**

Le assenze debbono essere immediatamente giustificate alla latteria salvo casi di giustificato impedimento.

Al segretario che ne faccia domanda il presidente della latteria può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.

Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo.

Al segretario sarà concesso un periodo di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie.

Art. 8.

**RETRIBUZIONE**

Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione liquidabile mensilmente.

Qualora la latteria ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2 % in più della tassa ufficiale di sconto e con decorrenza della scadenza di cui al comma precedente; inoltre il segretario avrà facoltà di dissolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e di mancato preavviso.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento dei danni non potrà superare il 10 % della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 9.

**AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ**

I segretari, per l'anzianità di servizio maturata dopo il compimento del ventesimo anno di età presso la stessa latteria, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione nella misura del 5 % per ogni triennio.

Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 trienni.

I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da successivi o precedenti aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Ai segretari in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, un'anzianità massima dal 1° gennaio 1955 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età.

La determinazione dell'aliquota del 5 % si effettuerà sul minimo di stipendio mensile comprensivo dell'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.

Il ricalcolo degli aumenti periodici dell'anzianità per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

Art. 10.

### INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

Il segretario che abbia mansioni di maneggio denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 2 % del minimo di stipendio e dell'indennità di contingenza.

Le somme eventualmente richieste al segretario a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate al nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito.

I relativi interessi matureranno a favore del segretario.

Art. 11.

### TREDICESIMA MENSILITÀ

La latteria corrisponderà la 13ª mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal segretario; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il segretario non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero.

Art. 12.

### TRASFERTE

Al segretario in trasferta per esigenze di servizio spetterà il rimborso dele spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e le altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Le ore di viaggio eccedenti le otto saranno retribuite con il 50 % di quota oraria di stipendio e contingenza calcolate con le modalità di cui all'art. 4 del presente contratto. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.

Spetteranno inoltre le spese di vitto ed alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra la latteria ed il Segretario.

Art. 13.

### TUTELA DELLA MATERNITÀ

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, la latteria corrisponderà all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza e metà retribuzione per i successivi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti previdenziali compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.

Qualora durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dal successivo art. 14, quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.

Art. 14.

### TRATTAMENTO DI MALATTIA

L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. La latteria avrà facoltà di far controllare la malattia del segretario da un medico di sua fiducia.

Al segretario non in prova che debba interrompere il servizio per causa di infortunio o malattia, sarà riservato il seguente trattamento:

| Anni di ininterrotta anzianità senza risoluzione del rapporto | Conservazione posto in mesi | Corresponsione fino a mesi | Corresponsione di ½ retr. mesi |
|---|---|---|---|
| *a)* fino a 3 anni compiuti . . . | 2 | 1 | 1 |
| *b)* da oltre 3 a 6 anni compiuti | 3 | 1 e ½ | 1 e ½ |
| *c)* da oltre 6 a 12 anni compiuti | 4 | 2 | 2 |
| *d)* oltre i 12 anni . . . . . . . | 6 | 3 | 3 |

Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora il segretario raggiunga, in complesso durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere *a)* e *b)*, durante un anno e mezzo per il caso previsto dalla lettera *d)*, anche in caso di diverse malattie.

Uguale diritto spetterà all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

Alla scadenza dei termini sopraindicati la latteria, ove proceda al licenziamento del segretario, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Per l'assistenza di malattia a favore del segretario e dei suoi familiari, valgono le disposizioni contrattuali e di legge vigenti.

Art. 15.

**CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI**

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti dell'anzianità.

Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il segretario entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione della latteria per riprendere servizio, in caso contrario il segretario si intenderà dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi.

Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.

Art. 16.

**DOVERI DEL SEGRETARIO**

Il Segretario deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:

1) rispettare l'orario di lavoro;

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonchè le disposizioni impartite dai superiori;

3) conservare la segretezza sugli interessi e sulla attività della latteria, da quanto forma oggetto delle sue funzioni; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio;

4) avere cura dei locali, dei mobili oggetti, macchine a lui affidati.

Art. 17.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Le mancanze del segretario potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:

*a*) rimprovero verbale;

*b*) rimprovero scritto;

*c*) multa non superiore a tre ore di stipendio;

*d*) sospensione dal lavoro o dallo stipendio, per un periodo non superiore a tre giorni;

*e*) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;

*f*) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.

I provvedimenti di cui alla lettera *e*) ed *f*) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non contemplati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 18.

**PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI**

Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso.

I termini del preavviso per i casi di licenziamento dei segretari che hanno superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:

*a*) per anzianità fino a 5 anni, mesi uno;

*b*) per anzianità da 5 a 10 anni, mesi uno e mezzo;

*c*) per anzianità oltre i 10 anni, mesi due.

Per il caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti della metà.

I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato sull'anzianità agli effetti dell'indennità di licenziamento.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò ne derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.

Art. 19.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO**

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della latteria, non ai sensi del punto *f*) dell'articolo 18, si applicano le seguenti norme:

*a*) per anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1937, l'indennità di licenziamento verrà liquidata al momento del licenziamento stesso nella misura dei 15/30 della retribuzione mensile;

*b*) per anzianità di servizio dal 1° luglio 1937 al 31 dicembre 1947, l'indennità di licenziamento verrà liquidata nella misura dei 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio;

*c*) per l'anzianità di servizio maturata dopo il 1° gennaio 1948, l'indennità di licenziamento verrà liquidata nella misura dei 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno computate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, le partecipazioni agli utili, i premi di produzione, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Art. 20.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI**

Al segreario dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità, di cui all'articolo precedente:

*a)* 50 per cento per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

*b)* 100 per cento per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.

L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, per gli uomini, o del 55°, per le donne, o per malattia od infortunio, nonchè alle segretarie dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

Art. 21.

**INDENNITÀ IN CASO DI MORTE**

Nel caso di morte dell'impiegato le indennità indicate negli articoli 19 e 20 devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno (art. 2122 del Codice civile).

Art. 22.

**PREVIDENZA**

Agli effetti della previdenza, la latteria si atterrà alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 23.

**INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO**

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.

La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

Art. 24.

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Ferma la inscindibilità di cui all'art. 23, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al segretario in atto alla stipulazione del presente contratto.

Art. 25.

**CERTIFICATI DI LAVORO - RESTITUZIONE DOCUMENTI**

La latteria, all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del segretario gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione dello stesso un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria in cui era inquadrato.

La latteria, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto, metterà a disposizione del segretario il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente comma, le tessere di assicurazione sociale ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.

Art. 26.

**RECLAMI E CONTROVERSIE**

Qualora nella interpretazione o nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 27.

**NORME GENERALI**

Il presente contratto annulla ogni precedente regolamento stipulato espressamente per i segretari di latteria.

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le norme di legge, gli accordi interconfederali ed il C.C.N.L. per gli impiegati dipendenti dall'industria lattiero-casearia, stipulato l'8 luglio 1952.

Art. 28.

**MINIMI DI STIPENDIO**

Lo stipendio base mensile dei segretari di latteria, viene stabilito nella misura di L. 45.000.

In considerazione della particolarità del rapporto di lavoro, si conviene che a quei segretari che effettuano un orario di lavoro inferiore a quanto disposto dall'art. 3 del presente contratto, lo stipendio base orario viene stabilito nella misura di L. 250, fermo restando il massimale mensile di L. 45.000.

Al minimo di stipendio sopra riportato andrà aggiunta l'indennità di contingenza che maturerà successivamente al 31 dicembre 1956, secondo le norme dell'Accordo 15 gennaio 1957 per la Scala Mobile. Le relative misure saranno quelle della Categoria 3/A impiegatizia del settore industriale.

Art. 29.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto di lavoro entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1957 ed avrà la durata di un anno.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1776.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese commerciali delle provincie di Milano e Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 settembre 1959, modificativo del predetto contratto nazionale;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 29 giugno 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e l'Associazione Dirigenti Aziende Commerciali;

Visti, per la provincia di Roma:

l'accordo collettivo integrativo 22 maggio 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e Agenti Rappresentanti di Commercio e il Sindacato Romano Dirigenti Aziende Commerciali;

gli accordi collettivi integrativi 29 maggio 1956 e 12 febbraio 1954, allegati al predetto accordo 22 maggio 1959;

l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1956, per i dirigenti delle aziende commerciali librarie, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo collettivo 22 maggio 1959;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 36 della provincia di Milano, in data 17 maggio 1961, n. 9 della provincia di Roma, in data 24 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati per i dirigenti di aziende commerciali:

per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 29 giugno 1960;

per la provincia di Roma, l'accordo collettivo integrativo 22 maggio 1959, l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1956;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese commerciali delle provincie di Milano e Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 134.* — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 GIUGNO 1960 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1960 il giorno 29 del mese di giugno in Milano presso la sede dell'Unione commercianti.

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI MILANO, rappresentata dal suo presidente on. *Edoardo Origlia*, assistito dal dott. *Giuseppe Orlando*, dal comm. *Carlo Allevin* e dal dott. *Renato Di Salle*,

e

l'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE COMMERCIALI, rappresentata dal suo vice Presidente comm. dott. *Remo Vigorelli*, assistito dal sig. *Nicola D'Alò* con la partecipazione dei signori rag. *Raffaello Manfrin*, dott. *Aldo Löwenthal* e comm. *Amleto Rivano*,

si è convenuto quanto segue

Art. 1.

Trattamento minimo di stipendio per i dirigenti di aziende commerciali attualmente in servizio L. 200.000 mensili.

Art. 2.

Per i dirigenti di prima assunzione o di prima nomina dopo l'entrata in vigore del presente contratto, il trattamento minimo è fissato in L. 165.000 mensili per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione ovvero dalla data di nomina a dirigente.

Art. 3.

I punti dell'indennità di contingenza da corrispondersi ai dirigenti di aziende commerciali s'intendono negli importi stabiliti per il personale di categoria *A* dipendente da aziende commerciali della provincia di Milano e subiranno le variazioni derivanti dall'applicazione della « scala mobile » per gli impiegati del commercio secondo gli accordi sindacali stipulati in materia.

Art. 4.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione del nuovo minimo non saranno assorbiti dagli eventuali importi che i dirigenti in servizio già percepiscono a titolo di merito in più dei minimi stabiliti dal presente accordo economico: gli importi corrisposti per merito sono quelli erogati espressamente a tale titolo dal datore di lavoro. Comunque, il riporto della differenza tra il vecchio ed il nuovo minimo di stipendio previsti dagli accordi economici si effettua solo quando lo stipendio di fatto non superi del 50% il nuovo minimo.

Art. 5.

**NORME PARTICOLARI PER LE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero sorgere circa i criteri di applicazione del presente accordo saranno esaminate ed eventualmente risolte con l'intervento delle Associazioni territoriali competenti.

Art. 6.

Per la regolamentazione degli istituti normativi e per quanto non previsto dal presente accordo economico provinciale valgono le norme di cui al Contratto nazionale di lavoro 2 maggio 1957 e successive modifiche.

Art. 7.

Il presente contratto entra in vigore con il 1° febbraio 1961 ed avrà valore fino al 31 gennaio 1963. In caso di denuncia dovrà essere data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno. Nel caso di disdetta il presente accordo continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, sempre che tale stipulazione sia conclusa entro il termine di tre mesi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 MAGGIO 1959 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il giorno 22 maggio 1959 in Roma,

tra

l'UNIONE DEI COMMERCIANTI E AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DI ROMA E PROVINCIA, rappresentata dal Presidente dott. *Giovanni Della Torre*

e

il SINDACATO ROMANO DIRIGENTI AZIENDE COMMERCIALI, rappresentato dal Presidente rag. *Silvio Candioli;*

in applicazione dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse;

tenuto conto delle intese intervenute in sede nazionale per l'applicazione del conglobamento ai dirigenti di aziende commerciali, ed in relazione agli accordi di conglobamento relativi alle altre categorie:

si è proceduto alla stipulazione del seguente accordo integrativo per i dirigenti delle aziende commerciali di Roma e Provincia.

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1959 il minimo di stipendio iniziale per i dirigenti di prima assunzione o di prima nomina è fissato in L. 140.000 mensili, oltre alla indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1959 per i dirigenti in servizio il minimo di stipendio rimane stabilito nella misura di L. 180.000 mensili, sempre oltre la indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Art. 3.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione del nuovo minimo di cui all'art. 2 non saranno assorbiti dagli eventuali importi che i dirigenti in servizio già percepivano a titolo di merito in più dei minimi stabiliti dall'accordo economico del 29 maggio 1956.

ALLEGATO N.

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 MAGGIO 1956 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il giorno 29 maggio 1956 in Roma,

tra

l'UNIONE DEI COMMERCIANTI E AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DI ROMA E PROVINCIA, rappresentata dal Presidente dott. *Giovanni Della Torre* con l'intervento dei signori dott. *Carlo Romanelli,* comm. *Ugo Bassi* e il dott. *Mario Lironcurti,*

il SINDACATO ROMANO DIRIGENTI AZIENDE COMMERCIALI, rappresentato dal Presidente rag. *Silvio Candioli* e dal vice Presidente prof. *Tommaso Monteleone;*

in applicazione dell'art. 1 dell'accordo 15 marzo 1952, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e l'Associazione Nazionale dirigenti Aziende commerciali;

si è proceduto alla stipulazione del seguente accordo economico integrativo per i dirigenti delle aziende commerciali di Roma e Provincia.

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1956 il minimo di stipendio iniziale per i dirigenti di prima assunzione o di prima nomina è fissato in L. 100.000 mensili, oltre all'indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1956 per i dirigenti in servizio il minimo di stipendio rimane stabilito nella misura di L. 125.000 mensili, sempre oltre alla indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Art. 3.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione del nuovo minimo di cui all'art. 2 non saranno assorbiti dagli eventuali importi che i dirigenti in servizio già percepivano a titolo di merito in più dei minimi stabiliti dall'accordo economico del 12 febbraio 1954.

Art. 4.

Il presente accordo si applica a tutti i dirigenti dei settori merceologici rappresentati dall'Unione dei commercianti di Roma compresi nell'ambito del Contratto colelttivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950 salvo che per le aziende librarie e gli uffici viaggi e turismo per i quali saranno stipulati separati accordi.

ALLEGATO N. 2

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 FEBBRAIO 1954 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il giorno 12 febbraio 1954 in Roma

tra

l'UNIONE DEI COMMERCIANTI E AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DI ROMA E PROVINCIA, rappresentata dal Presidente dott. *Giovanni Della Torre* con l'intervento dei signori dott. *Carlo Romanelli*, comm. *Anselmo Castelnuovo*, cav. *Adriano Fasolino*

e

il SINDACATO ROMANO DIRIGENTI AZIENDE COMMERCIALI, rappresentato dal Presidente rag. *Silvio Candioli*;

in applicazione dell'art. 1 dell'accordo 15 marzo 1952, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e l'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali:

si è proceduto alla stipulazione del seguente accordo economico integrativo per i dirigenti delle aziende commerciali di Roma e Provincia:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1954 il minimo di stipendio iniziale per i dirigenti di prima assunzione o di prima nomina è fissato in L. 90.000 mensili, oltre all'indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1954 per i dirigenti in servizio il minimo di stipendio rimane stabilito nella misura del minimo in atto al 31 dicembre 1950 (ai sensi dell'art. 5 del Contratto 18 novembre 1948 e del chiarimento a verbale dell'accordo 15 marzo 1952) con una maggiorazione del 25 %, sempre oltre all'indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Art. 3.

Il presente accordo si applica a tutti i dirigenti dei settori merceologici rappresentati dall'Unione dei commercianti di Roma compresi nell'ambito del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950 salvo per le aziende librarie e gli Uffici viaggi e turismo per i quali saranno stipulati separati accordi.

Visto l'accordo e gli allegati che precedono
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 SETTEMBRE 1956 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI LIBRARIE DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il giorno 29 settembre 1956

tra

l'Unione dei Commercianti e Agenti Rappresentanti di Commercio di Roma e Provincia, rappresentata dal Presidente dott. *Giovanni Della Torre,*

l'Associazione Provinciale Librai di Roma, rappresentata dal Presidente prof. *Michele Riondino* con l'intervento del Direttore gr. uff. *Pietro Peretti*

e

il Sindacato Romano Dirigenti Aziende Commerciali, rappresentato dal Presidente rag. *Silvio Candioli*, in applicazione dell'art. 1 dell'accordo 15 marzo 1952, stipulato tra la Confederazione generale italiana del commercio e l'Associazione Nazionale dirigenti aziende commerciali, si è proceduto alla stipulazione del seguente accordo economico integrativo per i dirigenti delle aziende commerciali librarie di Roma e provincia.

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1956 il minimo di stipendio iniziale per i dirigenti di prima assunzione o di prima nomina è fissato in L. 100.000 mensili, oltre alla indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1956 per i dirigenti in servizio il minimo di stipendio rimane stabilito nella misura di L. 125.000 mensili, sempre oltre all'indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, *n.* **1777.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera delle provincie di Bergamo, Bologna, Genova, Lucca, Napoli, Reggio Emilia, Treviso, Venezia, Verona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i lavoratori dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera;

Visti gli accordi collettivi 1 luglio e 16 dicembre 1954, integrativi del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954;

Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 12 marzo 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Imprese Private di Assicurazione;

Visti, per la provincia di Bologna:

— l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1955;

— l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1956;

— l'accordo collettivo integrativo 10 marzo 1958;

tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori delle Assicurazioni;

Visto, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo integrativo 30 luglio 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazioni Private;

Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 14 novembre 1953, stipulato tra gli Agenti Titolari delle Agenzie Provinciali di Assicurazione in Appalto e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;

Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione in Appalto e il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 31 luglio 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Dipendenti dalle Agenzie di Assicurazione;

Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo integrativo 10 agosto 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazioni;

Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Dipendenti da Agenzie di Assicurazione al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;

Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazioni Private;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Bergamo, in data 25 novembre 1960; n. 17 della provincia di Bologna, in data 2 dicembre 1960; n. 24 della provincia di Genova, in data 28 luglio 1960; n. 45 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960; n. 32 della provincia di Napoli, in data 30 dicembre 1960; n. 25 della provincia di Reggio Emilia, in data 11 gennaio 1961; n. 17 della provincia di Treviso, in data 2 gennaio 1961; n. 11 della provincia di Venezia, in data 5 novembre 1960; n. 13 della provincia di Verona, in data 3 febbraio 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera:

— per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 12 marzo 1955;

— per la provincia di Bologna, gli accordi collettivi integrativi 1 aprile 1955, 25 settembre 1956, 10 marzo 1958;

— per la provincia di Genova, l'accordo collettivo integrativo 30 luglio 1955;

— per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 14 novembre 1953;

— per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1955;

— per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo interativo 31 luglio 1955;

— per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo integrativo 10 agosto 1955;

— per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1955;

— per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1955;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera, delle provincie di Bergamo, Bologna, Genova, Lucca, Napoli, Reggio Emilia, Treviso, Venezia, Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fato obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *maggio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 145, *foglio n.* 122. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 MARZO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Il giorno 12 marzo 1955 in Bergamo, fra l'Associazione Provinciale Agenti di Bergamo dell'ANA in persona del Presidente sig. *Bardoneschi* dott. *Enzo*, assistito dai signori *Grimaldi* comm. *Achille*, *Pessina Giuseppe*,

e

il Sindacato Provinciale di Bergamo del Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione in persona dei signori *Gamba Gioconda*, *Ravasio* rag. *Giuseppe*,

a complemento e integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Agenzie di assicurazione in gestione libera, stipulato il 25 maggio 1954 in Roma; alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Delle Fave e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicatzione del contratto suddetto, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Agenzie di assicurazione e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto suddetto, il trattamento economico che spetterà al personale dipendente delle predette agenzie di Bergamo e provincia è quello previsto dalla tabella allegata al presente accordo.

Art. 2.

La retribuzione di cui all'allegata tabella comprende le voci di trattamento economico singolarmente in atto con le esclusioni degli assegni familiari di legge, del caropane, nonchè delle altre voci espressamente indicate nel contratto collettivo suddetto e nel successivo accordo integrativo del 16 dicembre 1954.

Art. 3.

Per i dipendenti delle Agenzie con sede nelle seguenti località la retribuzione di cui alla tabella allegata si intende ridotta (escluso il capoluogo):

*a*) del 5 % per Treviglio;

*b*) del 10 % per Lovere;

*c*) del 15 % per gli altri comuni della Provincia.

Art. 4.

Per le Agenzie aventi sede nel capoluogo, con non più di due dipendenti, sulle retribuzioni di cui all'allegata tabella: riduzione del 5 % (cinque per cento).

Art. 5.

Con riferimento al punto *a*) dell'art. 2 dell'accordo 16 dicembre 1954 per il personale in servizio al 25 maggio 1954 l'anzianità maturata a tutto il 1° aprile 1955 viene stabilita convenzionalmente nel 50 % dell'anzianità effettiva.

Art. 6.

Il presente accordo tabellare avrà decorrenza dal 1° aprile 1955 e scadrà il 31 marzo 1956. Esso potrà essere disdettato da una delle parti contraenti con il preavviso di un mese. In mancanza di disdette s'intenderà rinnovato per un anno e così via.

*Dichiarazioni delle parti*: a conferma delle dichiarazioni a verbale n. 6 del contrato collettivo di lavoro di cui sopra si conviene che in caso di contestazione per l'inquadramento le parti si incontreranno per le decisioni del caso.

Il presente accordo viene firmato dal Sindacato Provinciale di Bergamo del Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Associazione, in persona dei signori Gamba Gioconda e Ravasio ragioner Giuseppe, in attesa di ratifica da parte del prossimo Comitato direttivo del S.I.L.I.P.A., entro il 31 luglio 1955.

AGENZIE DI BERGAMO

(in vigore dal 1° aprile 1955)

*Stipendio tabellare iniziale per dipendenti che abbiano compiuto il 20° anno di età*: (*per 14 mensilità*) (1)

| Categoria | Uomini | Donne (—8%) | Donne c. f. (+) (—5%) |
|---|---|---|---|
| Capo ufficio | 50.000 | 46.000 | 47.500 |
| Categoria I | 40.000 | 36.800 | 38.000 |
| Categoria II | 34.000 | 31.280 | 32.300 |
| Categoria III *a*) | 30.000 | 27.600 | 28.500 |
| Categoria III *b*) | 27.000 | 24.840 | 25.650 |
| Categoria IV *a*) | 27.000 | 24.840 | 25.650 |
| Categoria IV *b*) | 23.000 | 21.160 | 21.850 |

*Stipendio tabellare per dipendenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età: (per 14 mensilità)* (1)

*Oltre i 18 anni*

(— 12 %)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria III *b*) . . | 23.760 | 21.860 | 22.572 |
| Categoria IV *a*) . . | 23.760 | | |
| Categoria IV *b*) . . | 20.240 | | |

*Sotto i 18 anni*

(— 27 %)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria III *b*) . . | 19.710 | 18.133 | 18.725 |
| Categoria IV *a*) . . | 19.710 | | |
| Categoria IV *b*) . . | 16.790 | | |

(1) = Deve inoltre essere corrisposto, per disposizione di legge, il « caropane » (L. 520 per 12 mensilità).

(+) = Donne capo famiglia (che percepiscono assegni familiari).

Ammontare delle indennità di carica annue (da corrispondersi in 14 mensilità - Vice capo ufficio L. 7.000.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 APRILE 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 1° aprile 1955 in Bologna,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGENTI DI ASSICURAZIONE della provincia di Bologna rappresentata dai sigg. *Bottini* rag. *Franco, Garagnani* rag. *Filippo, Ungaro* rag. *Natalino, Nicolini* cav. uff. *Antonio*

e

il SIDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI rappresentato dai sigg. *Ferin Alessandro, Dozza Giuliano, Marescalchi Guglielmo,*

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando tutte le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto stesso, il trattamento economico che spetterà al personale dipendente dalle predette agenzie — Bologna e provincia — è quello previsto dalle tabelle seguenti.

RETRIBUZIONE
DA CORRISPONDERE MENSILMENTE

| | |
|---|---|
| Capi ufficio | L. 50.000 |
| 1ª Categoria | » 41.000 |
| 2ª Categoria | » 36.500 |
| 3ª Categoria *A*) | » 30.000 |
| 3ª Categoria *B*) | » 28.000 |
| 4ª Categoria *A*) | » 28.000 |
| 4ª Categoria *B*) | » 27.000 |

Art. 2.

La retribuzione di cui alle suddette tabelle è mensile — da corrispondersi per 14 mensilità — e comprende le voci di trattamento economico singolarmente in atto, con le esclusioni degli assegni familiari di legge, del caropane, nonchè delle altre voci espressamente indicate nel contratto collettivo e nel successivo accordo integrativo del 16 dicembre 1954.

Art. 3.

Le indennità di carica e/o di rischio per il personale che ne abbia diritto, sono per 12 mensilità:

INDENNITA' DI CARICA E DI RISCHIO ANNUALI

| | |
|---|---|
| Capi ufficio | L. 24.000 |
| Vice capi | » 18.000 |
| Capo reparto | » 12.000 |
| Cassiere di 1ª categoria | » 24.000 |
| Cassiere di 2ª categoria | » 18.000 |
| Cassiere di 3ª categoria | » 12.000 |

Art. 4.

Per i dipendenti delle agenzie con sede nelle località di Provincia le tabelle di cui sopra si intendono ridotte (escluso il capoluogo di Bologna) per Imola 17%, altri centri 20%.

Art. 5.

Con riferimento al punto *A* dell'art. 2 dell'accordo 16 dicembre 1954, per il personale in servizio al 25 maggio 1954 l'anzianità maturata a tutto il 1° aprile 1955 viene stabilita convenzionalmente nel 50% della anzianità effettiva.

Art. 6.

Gli agenti della provincia di Bologna rimetteranno ai propri dipendenti, in duplice esemplare — uno dei quali verrà restituito firmato dal lavoratore — uno specchio dal quale dovrà risultare la categoria di assegnazione, l'anzianità pregressa e quella convenzionalmente retribuita, la classe e lo stipendio corrispondenti od, eventualmente, l'importo degli assegni « ad personam » di cui alla lettera *d*) dell'accordo 16 dicembre 1954. Nel caso di contestazione per l'inquadramento le parti contraenti si incontreranno per le decisioni del caso.

Art. 7.

Il presente accordo tabellare avrà decorrenza 1° aprile 1955 e scadrà il 31 marzo 1957. Esso potrà essere disdettato a scadenza da una delle parti contraenti con un preavviso di un mese. In mancanza di disdetta si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 SETTEMBRE 1956 SULL'AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 25 settembre 1956 in Bologna.

fra

l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione della provinciai di Bologna, rappresentata dai signori *Bottini* rag. *Franco*, *Garagnani* rag. *Filippo*, *Ungaro* rag. *Natalino*, *Giordani* rag. *Luigi*.

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori delle Assicurazioni, rappresentato dai signori *Ferin Alessandro* e *Marescalchi Guglielmo* s'è convenuto di riconoscere al personale dipendente delle agenzie di assicurazione di Bologna e Provincia, a decorrere dal 1° settembre 1956 un aumento del 5% (cinque per cento) limitatamente alle cifre indicate all'art. 1°) dell'Accordo tabellare del 1° aprile 1955.

Detto aumento verrà considerato come « assegno ad personam » ed è stato accordato in dipendenza dell'aumentato costo della vita.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 MARZO 1958 SULL'ULTERIORE AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 10 marzo 1958,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGENTI DI ASSICURAZIONE di Bologna, rappresentata dal Presidente comm. *Pio Scagliarini*,

e

il SINDACATO LAVORATORI DELL'ASSICURAZIONE della provincia di Bologna, rappresentato dal Segretario cavalier *Alessandro Ferin*, è stato stipulato il seguente verbale:

premesso che in dipendenza della situazione creatasi fra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI e l'A.N.I.A., non è stato possibile addivenire alla stipulazione dei nuovi Accordi economici, gli agenti di assicurazione in gestione libera della Provincia di Bologna,

convengono ciò nonostante di riconoscere ai lavoratori della categoria, con effetto dal 1° gennaio 1958, a titolo di anticipo in conto futuri miglioramenti, un importo pari al 5% (cinque per cento) degli emolumenti lordi in atto al 1° marzo 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 LUGLIO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Il giorno 30 luglio 1955, sotto la presidenza di Sua Ecc. il Prefetto di Genova, con la partecipazione del Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

**f r a**

l'Associazione Agenti di Assicurazione di Genova;

**e**

il Sindacato Provinciale di Genova della F.L.A.P.;

a complemento ed integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera stipulato il 25 maggio 1954 in Roma alla presenza del Sottosegretario on. Delle Fave e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto suddetto, si è convenuto quanto segue:

### Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle agenzie di assicurazione e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto suddetto, il trattamento economico che spetterà al personale dipendente delle predette agenzie di Genova e Provincia è quello previsto dalle tabelle allegate al presente accordo.

### Art. 2.

La retribuzione di cui all'allegata tabella n. 1 è annuale e comprende le voci di trattamento economico singolarmente in atto con le esclusioni degli assegni familiari di legge, del caropane, nonchè delle altre voci espressamente indicate nel Contratto collettivo suddetto e nel successivo accordo integrativo del 16 dicembre 1954.

### Art. 3.

Le indennità di carica e/o rischio, per il personale che ne abbia diritto, sono annuali e contemplate nell'allegato n. 2.

### Art. 4.

Per i dipendenti delle agenzie con sede in località della provincia di Genova che non siano il capoluogo, le tabelle di cui all'allegato n. 1 si intendono ridotte del 15% (quindici per cento).

### Art. 5.

Con riferimento al punto *a*) dell'art. 2 dell'accordo 16 dicembre 1954, per il personale in servizio al 25 maggio 1954 l'anzianità maturata a tutto il 1° aprile 1955 viene stabilita convenzionalmente nel 50% dell'anzianità effettiva.

### Art. 6.

Il presente accordo tabellare avrà decorrenza dal 1° aprile 1955 e scadrà il 31 dicembre 1956. Esso potrà essere disdettato da una delle parti contraenti con il preavviso di un mese. In mancanza di disdetta si intenderà rinnovato per un anno e così via.

*Dichiarazioni delle parti.*

A conferma delle dichiarazioni n. 6, a verbale del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui sopra si conviene che in caso di contestazione per l'inquadramento, le parti si incontreranno per le decisioni del caso.

Allegato n. 1

*Uomini,* oltre 20 anni di età:

Ammontare dello stipendio annuale (da corrispondersi in 14 mensilità), per le diverse categorie:

| | | Stipendio iniziale tabellare |
|---|---|---|
| Capo ufficio | L. | 770.000 |
| 1ª categoria | » | 602.000 |
| 2ª categoria | » | 532.000 |
| 3ª categoria *a*) | » | 448.000 |
| 3ª categoria *b*) | » | 427.000 |
| 4ª categoria *a*) | » | 416.500 |
| 4ª categoria *b*) | » | 413.000 |

Allegato n. 2

Ammontare delle indennità di rischio e carica annue (da corrispondersi in 14 mensilità):

| | | |
|---|---|---|
| Vice capo ufficio | L. | 18.000 |
| Capo reparto | » | 12.000 |
| Cassiere di 1ª e 2ª categoria | » | 18.000 |
| Aiuto cassiere di 3ª categoria | » | 12.000 |

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 NOVEMBRE 1953 PER I DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN APPALTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentocinquantatre e questo dì quattordici del mese di novembre in Lucca.

Davanti all'Ufficio provinciale del lavoro e della Massima Occupazione, rappresentato per delega del suo Direttore dott. *Ugo Campolonghi,* dal sottoscritto funzionario dell'Ufficio stesso dott. *Roberto Benedetti* sono comparsi gli agenti titolari delle AGENZIE PROVINCIALI DI ASSICURAZIONE IN APPALTO nelle persone dei signori:

*Bargellini* rag. *Giovanni, Brogi Settimo, Morfini Mario, Zipoli Renzo, Guancioli* rag. *Carlo, Finelli Alberto, Morandi Celestino*

e

i Sindacati dipendenti delle AGENZIE DI ASSICURAZIONE rappresentati dai signori: *Pieri Ferdinando* e *Pini Lino* dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE e sig. *Vanni Vannuccio* della Camera confederale del lavoro, per procedere alla stipulazione di un nuovo accordo provinciale da valere per i dipendenti da Agenzie di assicurazione in appalto.

Esaminati i precedenti accordi del 5 luglio 1948 e dell'8 giugno 1949, dopo ampia discussione si è stabilito quanto appresso:

Art. 1.

Il personale dipendente dalle Agenzie di assicurazione appaltate in provincia di Lucca, dovrà essere inquadrato nelle categorie sotto segnate:

**Categoria** *A*):

Si omette la determinazione per la categoria *A*) non ravvisandovi nel personale dipendente dalle Agenzie della Provincia alcun elemento inquadrabile in detta categoria, fatta naturalmente ogni riserva per l'avvenire.

Categoria *B*):

1) impiegati che, avendo piena capacità tecnica assicurativa sono incaricati stabilmente nella trattazione e definizione degli affari per uno o più rami assicurativi (esclusi i produttori);

2) cassieri principali con obbligo di cauzione, corrispondenti ai quali sia affidato l'ufficio di corrispondenza con carattere di autonomia e continuità;

3) impiegati che hanno mansioni continuative di liquidatori di affari o (per le Agenzie dei rami trasporti).

Categoria *C*):

1) cassieri con responsabilità di cassa e contabili;

2) impiegati incaricati in via continuativa, con l'assistenza dell'agente, della trattazione e definizione degli affari e della redazione completa della proposta, del disbrigo della corrispondenza ordinaria, aiuto contabili, cassieri, stenodattilografi;

3) dattilografi, copisti, archivisti, telefonisti, addetti alla r egistrazione e conteggi vari, corrispondenza comune, nonchè pagamenti e incassi, commessi esattori.

Comunque in questo punto non potrà essere classificato se non personale adibito al lavoro strettamente d'ordine.

Categoria *D*):

capi fattorini e autisti;
fattorini.

Art. 2.

Lo stipendio base per le categorie indicate all'art. 1 risulta come segue:

Categoria *A*):

| | | Mensili |
|---|---|---|
| Categoria *B*) 1), 2), 3) | L. | 11.075 |
| Categoria *C*) 1) | » | 10.184 |
| » 2) | » | 9.617 |
| » 3) | » | 9.334 |
| Categoria *D*) 1) | » | 9.617 |
| » 2) | » | 9.293 |

Agli stipendi base di cui sopra saranno, a seconda dei casi sotto specificati, apportate le riduzioni che seguono con la percentuale segnata a fianco di ciascuno:

*a*) personale femminile . . . . . . . . 9%

*b*) personale inferiore agli anni 21 e superiore ai 18, inquadrabile nelle categorie *C*) 3 e *D*) . . . . . . . . . . . . . . 10%

*c*) per personale inferiore agli anni 18 sempre inquadrabile nelle predette categorie . . . 20%

*d*) per il personale in periodo di prova si applica sulla retribuzione complessiva (compreso anche sulla contingenza) una riduzione del . 10%

Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili.

Art. 3.

Oltre allo stipendio base, le agenzie di assicurazione in appalto dovranno corrispondere, in ragione di 26 giornate mensili, l'indennità di contingenza nella seguente misura:

Uomini sopra i 21 anni e donne capo famiglia L. 489
Uomini sotto i 21 anni . . . . . . . . » 429
Donne sopra i 21 anni non capo famiglia . . L. 439
Donne sotto i 21 anni . . . . . . . . » 389

Art. 4.

Il presente accordo ha effetto a partire dal 1° novembre 1953 e potrà essere disdettato da una delle parti contraenti in qualsiasi momento con preavviso di giorni quindici.

Art. 5.

Per tutte le materie non regolate nel presente accordo le parti stabiliscono di riferirsi al contratto nazionale 10 aprile 1934, al quale riconoscono la piena validità giuridica.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 1955 PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il giorno 11 giugno 1955 in Napoli

f r a

l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione in appalto della provincia di Napoli (A.N.A.), rappresentata dai signori: dott. *Giovanni Spizzuoco,* dottor *Alberto Imbruglia,* ing. *Renato Cotronei* e dott. *Giuseppe Angrisani*

e

il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione (S.I.L.I.P.A.) rappresentata dai signori *Aldo Poletti, Pasquale Vitiello;*

a complemento e integrazione del contratto collettivo nazionale per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera, stipulato il 25 maggio 1954 in Roma alla presenza di S. E. il Sottosegretario di Stato onorevole Delle Fave e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto suddetto,

si è convenuto quanto segue:

1) ferme restando le disposizioni del contratto nazionale di lavoro per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto suddetto, il trattamento economico che spetterà al personale dipendente dalle predette agenzie di Napoli e provincia è quello previsto dalle tabelle allegate al presente accordo;

2) la retribuzione di cui alla allegata tabella n. 1 è annuale e comprende le voci di trattamento economico singolarmente in atto con le esclusioni degli assegni familiari di legge, del caropane, nonchè delle altre voci espressamente indicate nel contratto collettivo suddetto o nel successivo accordo del 16 dicembre 1954;

3) le indennità di carica e/o di rischio per il personale che ne abbia diritto sono annuali e contemplate nell'allegato n. 2;

4) per i dipendenti delle agenzie con sede in provincia (escluso il capoluogo) le tabelle di cui all'allegato n. 1 s'intendono ridotte del 10%;

5) con riferimento al punto *a*) dell'art. 2 dell'accordo 16 dicembre 1954, per il personale in servizio al 25 maggio 1954, l'anzianità maturata a tutto il 31 marzo 1955 viene stabilita convenzionalmente nel 50% dell'anzianità effettiva;

6) il presente contratto avrà decorrenza dal 1° aprile 1955 e scadrà il 31 dicembre 1956. Esso potrà essere disdettato da una delle parti contraenti con preavviso di tre mesi. In mancanza di disdetta il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno.

Allegato n. 1

Retribuzione tabellare: *Ammontare dello stipendio annuale da corrispondersi per quattordici mensilità:*

| | | Stipendio iniziale tabellare | |
|---|---|---|---|
| Capo ufficio | L. | 560.000 | (40.000) |
| 1) categoria | » | 462.000 | (33.000) |
| 2) categoria | » | 420.000 | (30.000) |
| 3) categoria *A*) | » | 385.000 | (27.500) |
| 3) categoria *B*) | » | 357.000 | (25.500) |
| 4) categoria *A*) | » | 350.000 | (25.000) |
| 4) categoria *B*) | » | 336.000 | (24.000) |

Allegato n. 2

Indennità di carica e di rischio: *Ammontare annuo da corrispondersi per dodici mensilità:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capo-ufficio e cassiere di 1ª cat. | L. | 18.000 | (1.500) |
| V. capo-ufficio e cassiere di 2ª cat. | » | 12.000 | (1.000) |

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 LUGLIO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il giorno 31 luglio 1955 in Reggio Emilia

fra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGENTI nella persona del Presidente *Peris* avv. *Vincenzo* e dei componenti della Commissione *Bosco* dott. *Bartolomeo, Fontanesi Albino, Bigoni* rag. *Sandro,* assistiti dal sig. *Zerbo* cavalier Luigi

e

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE (Silipa) in persona del sig. *Coscelli Fernando,* assistito dal sig. *Sacchi Ermanno,* rappresentante nazionale della Silipa,

a complemento ed integrazione del Contratto nazionale di lavoro per il personale delle Agenzie di assicurazione in gestione libera stipulato il 25 maggio 1954 in Roma alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Delle Fave e del successivo accordo del 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto suddetto si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del Contratto nazionale di lavoro per il personale delle Agenzie di assicurazione e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto suddetto il trattamento economico che spetterà al personale dipendente dalle predette agenzie di Reggio e provincia è quello previsto dalle tabelle allegate al presente accordo.

Art. 2.

La retribuzione di cui all'allegata tabella n. 1 è annuale e comprende le voci di trattamento economico singolarmente in atto con l'esclusione degli assegni familiari di legge, del caro pane, nonchè delle altre voci espressamente indicate nel contratto collettivo suddetto e nel successivo accordo integrativo del 16 dicembre 1954.

Art. 3.

L'indennità di carico e di rischio per il personale che ne abbia diritto sono annuali e contemplate nell'allegato n. 2.

Art. 4.

Per i dipendenti delle agenzie con sede in provincia le tabelle di cui all'allegato n. 1 s'intendono ridotte del 15%.

Art. 5.

Con riferimento al punto *A* dell'art. 2 dell'accordo del 16 dicembre 1954 per il personale in servizio al 25 maggio 1954, l'anzianità maturata a tutto l'aprile 1955 viene convenzionalmente stabilita nel 50% dell'anzianità effettiva.

Art. 6.

Il presente accordo tabellare avrà decorrenza dal 1° aprile 1955 e scadrà il 30 giugno 1956.

Esso potrà essere disdettato da una delle parti con preavviso di un mese. In mancanza di disdetta il presente accordo rimarrà in vigore fino all'entrata del successivo.

Art. 7.

Nelle agenzie con un solo impiegato verrà opera una riduzione del 15% sulle retribuzioni tabellari (allegato 1), questa percentuale potrà elevarsi al 30% pe quelle agenzie che liquidano provvigioni lorde annuali accertabili anche dalle organizzazioni sindacali, no superiori al milione e mezzo (1.500.000). Quest'ultim clausola è fatta solo a titolo sperimentale ed è fat solo per la durata del contratto; e non è cumulabil con lo sconto previsto dall'art. 4.

*Dichiarazione delle parti*: a conferma delle dichiarazioni a verbale n. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui sopra si conviene che per casi di contestazione per l'inquadramento le parti si incontreranno per decisioni del caso.

ALLEGATO N. 1

*Uomini di oltre 20 anni di età*:

Ammontare dello stipendio annuale da corrispondersi in 14 mensilità per le diverse categorie:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capo ufficio | L. | 630.000 | (45.000) |
| 1ª categoria | » | 516.600 | (36.900) |
| 2ª categoria | » | 459.900 | (32.850) |
| 3ª categoria *A*) | » | 378.000 | (27.000) |
| 3ª categoria *B*) | » | 352.800 | (25.200) |
| 4ª categoria *A*) | » | 352.800 | (25.200) |
| 4ª categoria *B*) | » | 280.000 | (20.000) |

ALLEGATO N. 2

Ammontare delle indennità di carica e/o di rischio, annua:

| | | |
|---|---|---|
| Capo ufficio | L. | 21.600 |
| Vice capo ufficio | » | 16.200 |
| Capo reparto | » | 10.800 |
| Cassiere di 1ª categoria | » | 21.600 |
| Cassiere di 2ª categoria | » | 16.200 |
| Cassiere di 3ª categoria | » | 10.800 |

*N.B.* — Gli agenti della provincia di Reggio Emilia rimetteranno ai propri dipendenti uno specchio dal quale dovrà risultare la categoria di assegnazione, la anzianità progressa e quella convenzionalmente attribuita, la classe e lo stipendio corrispondenti, ed eventualmente gli assegni *ad personam* di cui alla lettera *D*) dell'accordo 16 dicembre 1954. Uno degli esemplari dovrà essere restituito dal lavoratore per accettazione, entro i 4 mesi successivi.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 AGOSTO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Accordo fra l'Associazione Agenti di Treviso ed il Sindacato Dipendenti:

con riferimento al contratto collettivo del 25 maggio 1954 e relativo accordo per la sua applicazione del 16 dicembre 1954 stipulati dall'A.N.A. con le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle Agenzie di assicurazione in appalto;

f r a

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGENTI DI TREVISO rappresentata dai signori: ing. *Margutti Fausto,* Presidente, rag. *Francesco Corbolante*, ing. *Rossi Agostino,* segretario, *Amadio Clemente* e *Rocco Giovanni*

e

il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI IMPRESE PRIVATE ASSICURAZIONI rappresentato dal sig. *Poletti Aldo,* segretario, si è stabilito quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando tutte le disposizioni contenute col Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo succitati, il trattamento economico del personale dipendente dalle Agenzie rappresentate dall'Associazione provinciale agenti di Treviso è quello previsto dalla allegata tabella.

Art. 2.

La retribuzione di cui alla allegata tabella è annuale e comprende tutte le voci di trattamento economico singolarmente in atto con esclusione degli assegni familiari e caro pane.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 2 (lettera *a*) dell'accordo 16 dicembre 1954 per il personale in servizio al 1° aprile 1955, l'anzianità maturata a quel momento verrà convenzionalmente computata al 50% della anzianità effettiva.

Art. 4.

Per i dipendenti da Agenzie aventi uno o due dipendenti purchè inquadrati in categoria 3ª-*B* e 4ª-*B* la relativa tabella s'intende ridotta del 5% (cinque per cento).

Art. 5.

La riduzione contemplata nel precedente art. 4 non si applica alle Agenzie aventi un portafoglio rami elementari superiore ai 10 milioni (dieci milioni).

Art. 6.

Per il personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo sarà garantito un aumento minimo del 5% (cinque per cento) sulla retribuzione in atto al 1° aprile 1955, qualora a seguito del suo inserimento nelle allegate tabelle realizzi un aumento inferiore al 5%.

Art. 7.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° aprile 1955 e verrà a scadere il 31 dicembre 1956, e s'intenderà rinnovato per un anno e così di seguito se non disdettato da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.

TABELLE STIPENDI INIZIALI ANNUI DA CORRISPONDERSI IN QUATTORDICI QUOTE DAL 1° APRILE 1955

| | Uomo C. F. annuo | 1/14 |
|---|---|---|
| Capo ufficio | 481.600 | 34.400 |
| Categoria 1ª | 392.000 | 28.000 |
| Categoria 2ª | 341.600 | 24.400 |
| Categoria 3ª/*A* | 285.600 | 20.400 |
| Categoria 3ª/*B* | 257.600 | 18.400 |
| Categoria 4ª/*A* | 257.600 | 18.400 |
| Categoria 4ª/*B* | 235.200 | 16.800 |

Indennità di carica e di rischio (in dodici mensilità):

| | | annue |
|---|---|---|
| Capo ufficio | L. | 24.000 |
| Vice capo ufficio | » | 18.000 |
| Cassiere 1ª categoria | » | 18.000 |
| Cassiere 2ª categoria | » | 12.000 |

Visti l'accordo e le tabelle che precedono.
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 DICEMBRE 1955 PER I DIPENDENTI DA AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 30 dicembre 1955 presso la sede dell'Associazione Provinciale fra gli Agenti di Assicurazione si sono incontrati

per

l'ASSOCIAZIONE AGENTI DI ASSICURAZIONE il Presidente dott. *Marcello Pivato* assistito dal dott. *F. Maffei*, dottor *A. Cortellazzo*, dott. *A. Pivato*,

e per

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI DA AGENZIE DI ASSICURAZIONE la Segretaria sig.na *Elsa Cavallari* assistita dall'on. *Nerino Cavallari* e dal dott. *Umberto Chiozzotto* per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, i quali hanno stipulato il seguente Contratto integrativo al Contratto nazionale per i dipendenti da agenti di assicurazione in gestione libera 25 maggio 1954 e relativo accordo nazionale 16 dicembre 1954, da valere per la provincia di Venezia.

Art. 1.

A partire dal 1° aprile 1955 vengono fissati i seguenti minimi di stipendio mensile:

| | | |
|---|---|---|
| Capo ufficio | L. | 44.000 |
| 1ª categoria | » | 34.000 |
| 2ª categoria | » | 28.000 |
| 3ª categoria *A*) | L. | 24.600 |
| 3ª categoria *B*) | » | 21.100 |
| 4ª categoria *A*) | » | 21.100 |
| 4ª categoria *B*) | » | 14.000 |

Art. 2.

Ad ogni dipendente viene assicurato un aumento del 10% sull'attuale stipendio di fatto, qualora con l'applicazione dei nuovi minimi e con la ricostruzione della carriera a norma dell'art. 16 del Contratto nazionale (50% anzianità pregressa) non venga a raggiungere un aumento di tale entità.

Art. 3.

Con l'entrata in vigore del presente Contratto integrativo provinciale il datore di lavoro comunicherà ad ogni dipendente l'ammontare della retribuzione mensile specificando l'importo in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente Contratto integrativo provinciale ha decorrenza dal 1° aprile 1955 e scadrà il 30 giugno 1957, s'intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta nei termini di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 LUGLIO 1955 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI VERONA

Il 19 luglio 1955 alle ore 19 presso la sede della Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione di Verona sita in Verona piazza Erbe, 38, sono convenuti i signori: *Casalini* comm. *Giuseppe* e *Napoleone* dottor *Ferdinando* in rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGENTI DI ASSICURAZIONE e i signori: *Bommartini* rag. *Francesco, Collavo* dott. *Ruggero* e *Benassi Giuseppe* in rappresentanza del SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ASSICURAZIONI PRIVATE, i quali hanno stipulato il seguente accordo economico.

### Art. 1.

Con riferimento al Contratto collettivo del 25 maggio 1954 e relativo accordo per la sua applicazione del 16 dicembre 1954 stipulati dall'A.N.A. con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti di agenzie di assicurazione in appalto viene stabilito:

per il personale che sarà assunto posteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo restano convenute le seguenti tabelle di stipendio annuo da corrispondersi in 14 mensilità:

| | | |
|---|---|---|
| Capo ufficio | L. | 602.000 |
| Categoria 1ª | » | 442.000 |
| Categoria 2ª | » | 387.000 |
| Categoria 3ª *a)* | » | 345.000 |
| Categoria 3ª *b)* | » | 304.000 |
| Categoria 4ª | » | 248.000 |

*Indennità*:

| | | |
|---|---|---|
| Capo ufficio | L. | 24.000 |
| Vice capo ufficio | » | 18.000 |
| Capo reparto | » | 12.000 |
| Cassiere 1ª categoria | » | 24.000 |
| Cassiere 2ª categoria | » | 18.000 |
| Cassiere 3ª categoria | » | 12.000 |

Tali tabelle sono soggette alle riduzioni previste dal Contratto giuridico normativo nazionale per i lavoratori delle Agenzie in gestione libera del 25 maggio 1954 (Titolo X, art. 15) e dall'art. 3 del Verbale di accordo per l'applicazione del Contratto collettivo predetto del 16 dicembre 1954.

### Art. 2.

La retribuzione resta fissata in 14 mensilità annue che verranno corrisposte, una entro il 30 giugno e l'altra entro il 24 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'anzideto Contratto collettivo. Per il 1955 la mensilità aggiuntiva sarà corrisposta entro il 31 luglio e sarà commisurata allo stipendio in corso al 31 marzo 1955.

### Art. 3.

Con decorrenza 1° aprile 1955 a tutto il personale in servizio presso le Agenzie di assicurazione in appalto della Provincia viene accordato un aumento del 15% sulla retribuzione annua attualmente in atto con esclusione da detto aumento degli assegni familiari di legge, del caro-pane e di eventuali altre indennità di legge.

### Art. 3-*bis*.

Per le Agenzie ubicate nei centri periferici della provincia di Verona (escluso il Capoluogo) le tabelle sopra riportate si intendono ridotte del 15%.

### Art. 4.

Per il personale in servizio alla data del 1° aprile 1955 lo stipendio tabellare in atto a tale data, che è comprensivo delle indennità di famiglia contemplate dall'Accordo provinciale 20 ottobre 1953, viene aumentato del 15% previsto dall'art. 3 del presente accordo. Si precisa però che tale stipendio si intende comprensivo anche degli scatti periodici di anzianità maturati fino a tale data. Resta convenuto altresì che gli scatti periodici di anzianità per detto personale in servizio alla data del 1° aprile 1955, matureranno dopo ogni biennio a partire dal 1° aprile 1956, data dalla quale avrà decorrenza il primo scatto biennale per il personale che abbia compiuto i due anni di servizio, fermo quant'altro disposto dell'art. 16 del su menzionato Contratto giuridico normativo, restando inteso che per il personale con oltre 10 anni di servizio lo scatto biennale sarà del 6%, per gli altri con anzianità inferiore,

del 5%. Resta convenuto altresì che per il personale in servizio al 1° aprile 1955 le cui tabelle risultassero superiori a quelle riportate dal presente accordo l'eccedenza viene considerata « ad personam » non assorbibile per nessun motivo e ciò a deroga della disposizione di cui l'art. 2 lettera *D* del surrichiamato accordo del 16 dicembre 1954.

Art. 5.

Resta pure convenuto che gli arretrati per gli aumenti previsti dal presente accordo dal 1° aprile al 31 luglio 1955 saranno corrisposti al dipendente personale, unitamente alla 14ª mensilità entro e non oltre il 31 luglio 1955.

Art. 6.

Per quant'altro non specificato nel presente accordo si fa riferimento al summenzionato Contratto giuridico normativo del 25 maggio 1954 e relativo accordo per la sua applicazione del 16 dicembre 1954.

Art. 7.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° aprile 1955 come sopra detto e scadrà il 1° aprile 1957 rinnovandosi tacitamente di anno in anno dal 1° aprile 1957 salvo disdetta data da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1778.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di prodotti alimentari vari e di torrefazione del caffè della provincia di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo interconfederale 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla Regione siciliana;

Visto l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1958 per gli addetti alle industrie alimentari varie (alimenti dietetici, surrogati del caffè, torrefazione del caffè, prodotti alimentari vari);

Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 3 dicembre 1958, e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende esercenti le industrie di prodotti alimentari vari e della torrefazione del caffè, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Alimentaristi, l'Unione Sindacati Indipendenti;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo salariale 3 dicembre 1 958, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti le industrie di prodotti alimentari vari e della torrefazione del caffè della provincia di Palermo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di prodotti alimentari vari e di torrefazione del caffè della provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio* 1962

*Atti del Governo, registro n.* 145, *foglio n.* 115. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO SALARIALE 3 DICEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LE INDUSTRIE DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI E DELLA TORREFAZIONE DEL CAFFÈ DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno 1958, il giorno 3 del mese di dicembre in Palermo

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Palermo rappresentata dal suo Vice Presidente avv. *Giuseppe, Giacalone*, assistito dal Vice Direttore *Giuseppe Pedone;*

la Federazione Alimentaristi aderente alla Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal sig. *Umberto Tevere,* assistito dal Segretario Provinciale della Federazione stessa sig. *Cristoforo Frisina;*

e

l'Unione Sindacati Indipendenti rappresentata dal dottor *Umberto Grasso-Bruno.*

Preso atto che: con accordo 18 aprile 1958, stipulato in Milano tra l'Associazione Italiana Industriali Prodotti Alimentari, la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari e l'Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari è stato rinnovato il Contratto Nazionale di Lavoro 15 luglio 1955 per gli addetti alle industrie alimentari varie;

— i minimi di retribuzione, scaturiti da detto accordo, discendono dall'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul riassetto zonale e sul conglobamento delle retribuzioni, applicato alla Sicilia secondo le norme contenute nell'accordo interconfederale 23 novembre 1954;

— tenuto conto che la Sezione Industriali Prodotti Alimentari Vari aderente alla Associazione degli Industriali della provincia di Palermo non aderisce alla anzidetta Associazione Italiana Industriali Prodotti Alimentari e che, pertanto, le aziende del settore non sarebbero tenute all'applicazione dell'accordo 18 aprile 1958 in questione, senza un provvedimento che ne estenda detta applicazione;

si conviene quanto appresso:

1) l'accordo 18 aprile 1958 che rinnova il contratto 15 luglio 1955 per gli addetti alle industrie alimentari varie viene esteso alle Aziende del settore della provincia di Palermo a far tempo dal 1° ottobre 1958.

2) le nuove retribuzioni per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali sono quelle risultanti dalla tabella allegata all'accordo 18 aprile 1958.

3) le nuove retribuzioni minime per gli operai sono quelle risultanti dalla tabella allegata al presente accordo e formante parte integrale dell'accordo medesimo.

4) resta stabilito che con il nuovo accordo si intendono stabiliti i minimi contrattuali di stipendio e salario e che pertanto gli eventuali trattamenti economici di miglior favore vanno mantenuti in cifra.

TABELLA DEI MINIMI SALARIALI CONTRATTUALI PER LE CATEGORE OPERAIE DELL'INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI VARI E DELLA TORREFAZIONE DEL CAFFE', IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI PALERMO DAL 1° OTTOBRE 1958 - (Importi orari)

| | Uomini | Donne |
|---|---|---|
| *Operai specializzati:* | | |
| superiori ai 20 anni | 162,70 | — |
| dai 18 ai 20 anni | 147,65 | — |
| dai 16 ai 18 anni | 95,45 | — |
| *Operai qualificati:* | Uomini | Donne 1ª Categoria |
| superiori ai 20 anni | 145,25 | 100,20 |
| dai 18 ai 20 anni | 128,35 | 86,55 |
| dai 16 ai 18 anni | 88,80 | 67,60 |
| inferiori a 16 anni | 58,90 | — |
| *Manovali specializzati:* | Uomini | Donne 2ª Categoria |
| superiori ai 20 anni | 136,70 | 95,10 |
| dai 18 ai 20 anni | 114,25 | 81,40 |
| dai 16 ai 18 anni | 83,30 | 64,55 |
| inferiori ai 16 anni | 49,15 | 44,50 |
| *Manovali comuni:* | Uomini | Donne 3ª Categoria |
| superiori ai 20 anni | 126,55 | 88,75 |
| dai 18 ai 20 anni | 109,30 | 77,15 |
| dai 16 ai 18 anni | 79,60 | 63,50 |
| inferiori ai 16 anni | 45,65 | 42,35 |

Visti l'accordo e la tabella che precedono.
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1779.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese idrotermali (terme ed imbottigliamento) della provincia di Caserta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1952, per gli operai dipendenti dalle aziende idrotermali (terme e imbottigliamento);

Visto l'accordo collettivo 28 luglio 1952, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale di pari data;

Visto l'accordo collettivo 17 gennaio 1955, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, sul conglobamento delle retribuzioni, nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale;

Visto l'accordo collettivo 26 gennaio 1955, per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermali (terme e imbottigliamento);

Visto l'accordo collettivo 8 maggio 1958, per il rinnovo del predetto accordo collettivo 26 gennaio 1955;

Visto, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo 28 novembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Unione Industriali - Sezione Idrotermale - e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Caserta, in data 15 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo 28 novembre 1957, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale (terme ed imbottigliamento), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese idrotermali della provincia di Caserta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *maggio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 145, *foglio n.* 114. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 28 NOVEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO TERMALE (TERME ED IMBOTTIGLIAMENTO) NELLA PROVINCIA DI CASERTA

Addì 28 novembre 1957 in Caserta, presso la Sede dell'Unione industriali,

tra

la SEZIONE IDROTERMALE DELL'UNIONE INDUSTRIALI della provincia di Caserta rappresentata dal direttore dottor *Luigi Testi,* assistito dall'avv. *Ennio Tenga,*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE - CISL di Caserta, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Severino De Borsatti,* assistito dal Dirigente settore industria sig. *Antonio Di Nola;*

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'Industria idrotermale (Terme e Imbottigliamento) nella provincia di Caserta.

## Art. 1.

### ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA

Durante i primi dodici giorni dalla assunzione le parti potranno risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso nè di indennità. In questo periodo la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio era stato assunto. Trascorso questo termine senza che le parti lo abbiano risolto, il rapporto di lavoro si completerà a tutti gli effetti contrattuali.

## Art. 2.

### VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'Azienda prima della assunzione in servizio. L'Azienda potrà, anche successivamente all'assunzione, sottoporre a visita medica l'operaio in qualsiasi momento.

## Art. 3.

### ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge.

## Art. 4.

### ASSENZE

Tutte le assenze dal lavoro debbono essere giustificate salvo casi di forza maggiore, non oltre il giorno successivo in cui si è verificata.

## Art. 5.

### LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Il lavoro prestato oltre l'orario normale e nei giorni festivi dovrà essere compensato con le seguenti maggiorazioni:

1) lavoro straordinario diurno . . . . . 15%
2) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni . . . . . . . . . . . 15%
3) lavoro notturno compreso in turni . . . 8%
4) lavoro festivo . . . . . . . . . . 20%
5) lavoro straordinario festivo . . . . . 25%
6) lavoro straordinario notturno . . . . 25%

Dette percentuali di maggiorazione verranno calcolate sulla retribuzione globale. Esse non sono cumulabili perchè la maggiore assorbe la minore.

## Art. 6.

### RECUPERI

E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purchè esso sia contenuto nei limiti di una ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

## Art. 7.

### GIORNI FESTIVI E FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Si considerano giorni festivi:

*a)* le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;

*b)* le seguenti festività infrasettimanali:

1) Capodanno: 1° gennaio;
2) Epifania: 6 gennaio;
3) S. Giuseppe: 19 marzo;
4) Lunedì dopo Pasqua;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;

7) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
8) Assunzione: 15 agosto;
9) Ognissanti: 1° novembre;
10) Immacolata Concezione: 8 dicembre;
11) Natale: 25 dicembre;
12) Santo Stefano: 26 dicembre;
13) Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento;

*c*) le quattro festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre.

Per le festività infrasettimanali sarà corrisposta la paga che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale di lavoro.

Per il trattamento economico nelle festività nazionali valgono le norme di legge.

Art. 8.

**CATEGORIE**

La classificazione degli operai è stabilita dalla seguente tabella:

*a*) UOMINI:

*Operai specializzati*: meccanici, autisti di 1ª guida autotreni pesanti;

*Operai qualificati*: sorveglianti di reparto e di magazzino, elettricisti, autisti, muratori, ecc.;

*Manovali specializzati*: segantini, formatori di imballaggi di legno, imballatori, aiuto muratore;

*Manovali comuni*: manovalanza varia.

*b*) DONNE:

*I categoria*: ispettrici adette ai controlli della merce piena ed a particolare ed importante controllo dei vuoti;

*II categoria*: addette alle macchine della produzione;

*III categoria*: manovalanza varia.

Art. 9.

**DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO**

La durata dell'apprendistato è fissata in anni tre.

Art. 10.

**RETRIBUZIONI MINIME CONGLOBATE**

Le retribuzioni minime conglobate sono le seguenti:

UOMINI

| | all'ora |
|---|---|
| Operaio specializzato | 140 — |
| Operaio qualificato | 112,50 |
| Manovale specializzato + 20 anni | 92,50 |
| dai 18 ai 20 anni | 83,50 |
| sotto i 18 anni | 79 — |
| Manovale comune + 20 anni | 82,50 |
| dai 18 ai 20 anni | 74,50 |
| sotto i 18 anni | 70,50 |

DONNE

| | all'ora |
|---|---|
| Operaia di 1ª categoria | 82,50 |
| Operaia di 2ª categoria | 72,50 |
| dai 18 ai 20 anni | 65,50 |
| sotto i 18 anni | 62 — |
| Operaia di 3ª categoria | 62,50 |
| dai 18 ai 20 anni | 56,50 |
| sotto i 18 anni | 53.50 |

APPRENDISTI

| | all'ora |
|---|---|
| Uomini e donne + 20 anni | 47,50 |
| dai 18 ai 20 anni | 43 — |
| sotto i 18 anni | 40,75 |

Oltre alle tariffe di cui sopra spetta a ciascuno l'indennità di contingenza relativa alla propria qualifica e all'età nella misura attualmente in vigore per effetto degli accordi interconfederali: essa subirà le variazioni che verranno determinate in campo nazionale.

Per gli addetti ai lavori discontinui (portieri, custodi, autisti, infermieri, ecc.), in considerazione della particolarità delle loro prestazioni, la retribuzione potrà essere determinata direttamente tra le parti.

Art. 11.

**FERIE**

Al lavoratore spetta, ogni anno un periodo di ferie pagate con la retribuzione globale nella misura di:

Giorni 8 fino a 5 anni di anzianità;
Giorni 10 con anzianità da 5 a 10 anni;
Giorni 12 con anzianità superiore a 10 anni.

Le misure predette sono frazionabili in dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vanno conteggiate per mesi interi.

Art. 12.

**GRATIFICA NATALIZIA**

In occasione della festività del Santo Natale, le aziende corrisponderanno agli operai dipendenti la gratifica natalizia in ragione di n. 200 ore di retribuzione globale.

La gratifica è frazionabile in dodicesimi e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno calcolate per mese intero.

*Chiarimento a verbale*: per il 1957 la gratifica natalizia verrà liquidata per 11/12mi sulla base della situazione retributiva precedente la stipulazione del presente contratto.

Art. 13.

**PERMESSI**

Il datore di lavoro potrà concedere agli operai che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità. Detti permessi potranno, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.

Art. 14.

**CONGEDO MATRIMONIALE**

In caso di matrimonio l'operaio avrà diritto ad un congedo di giorni 10 o l'azienda corrisponderà a suo carico la differenza fra il trattamento, a tale fine, posto a carico dell'INPS e i detti 10 giorni.

Per la parte facente carico all'azienda si terrà presente, per la liquidazione del relativo trattamento del la media retributiva delle due settimane di lavoro antecedente al matrimonio.

Art. 15.

**MALATTIA ED INFORTUNIO**

L'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve essere subito comunicata all'azienda e comunque non oltre il 2° giorno, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda potrà far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia in ogni fase.

In caso di malattia o infortunio sul lavoro l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per mesi tre

Qualora la prosecuzione della malattia o la durata dell'infortunio si protragga oltre il termine di cui al comma precedente e avvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, sia per licenziamento che per dimissioni, l'operaio avrà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e a tutti gli altri diritti istituiti col presente contratto.

L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia o infortunio non si presenterà al lavoro sarà considerato dimissionario.

Art. 16.

**PREAVVISO**

La risoluzione del rapporto di lavoro dovrà venire avvertita almeno 6 giorni prima.

Nel caso di mancato preavviso, la parte recedente dovrà corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di esso.

Art. 17.

**INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO**

In sede di licenziamento non per motivi disciplinari, al lavoratore verrà corrisposta una indennità di anzianità calcolata nel modo seguente:

— giorni 3 di retribuzione all'anno per il 1° e il 2° anno di anzianità;

— giorni 4 di retribuzione all'anno per il 3° 4° 5° e 6° anno di anzianità.

Tale indennità è frazionabile in dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate come mese intero.

*Chiarimento a verbale*: si precisa che anche le anzianità maturate precedentemente alla stipulazione del presente contratto verranno liquidate nelle misure sopraindicate.

Art. 18.

**DIMISSIONI**

In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sottoindicate dell'indennità di licenziamento prevista dal precedente contratto:

1) il 50% per gli aventi anzianità di servizio da oltre due anni a cinque anni compiuti;

2) il 75% per gli aventi anzianità di servizio da cinque a dieci anni compiuti;

3) il 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti. Per potere aver diritto alla competenza di cui al punto 1), il lavoratore dimissionario deve avere compiuto il 2° anno di servizio; se apprendista, deve aver compiuto il 2° dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.

Art. 19.

**REGOLAMENTO DI FABBRICA**

La disciplina del lavoro potrà essere regolata oltre che dal presente contratto, da un eventuale regolamento interno (regolamento di fabbrica) da affiggere in luogo ben visibile a tutti gli operai.

Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 20.

**DISCIPLINA AZIENDALE**

L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori come previsto dall'organizzazione aziendale.

Egli deve conservare rapporto di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.

In armonia con la dignità personale dell'operaio i superiori improntaranno i rapporti coi dipendenti ai sensi di collaborazione e di urbanità.

L'azienda dovrà curare di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascuno operaio è tenuto ad obbedire e a rivolgersi in caso di necessità.

Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della recidività.

I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle disposizioni di

volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:

*a*) ammonizione verbale o scritta;
*b*) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
*c*) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
*d*) licenziamento per motivi disciplinari.

Normalmente l'ammonizione verbale e quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.

Quando tuttavia le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, l'operaio:

1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro seguendo le istruzioni ricevute, oppure che le esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali dove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza: in tale caso l'operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti al diverbio litigioso: con o senza via di fatto, sempre che il litigio non assuma il carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
11) che occulti scarti di lavorazione;
12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda;
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni contenute nel presente contratto o nel regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizioni più gravi in relazione alla entità e alla gravità o alla abituale recidività della infrazione.

L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danno, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di questo, alla Cassa mutua malattia.

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi e in via esemplificativa, nei seguenti casi:

*a*) con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non dell'indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi, o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti i festivi o le ferie;
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede;
6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 di cui alla lettera *d*);
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;

*b*) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
1) furto;
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell'azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
4) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno dell'azienda;
7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
8) concorrenza sleale;
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 21.

## VISITE D'INVENTARIO E VISITE PERSONALI

Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che venisse fatta agli oggetti affidatigli e a visita personale all'uscita dallo stabilimento.

Le visite personali debbono essere effettuate da personale a ciò debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile per queste ultime.

Art. 22.

## RECLAMI E CONTROVERSIE

Le controversie dipendenti dalla interpretazione e dalla applicazione del presente contratto saranno improponibili dinnanzi all'autorità giudiziaria se non ne sarà stato prima tentato il componimento dalla Commissione interna o dal Delegato d'impresa di cui all'accordo interconfederale 8 maggio 1953 o, in assenza di questi, dalle Organizzazioni stipulanti

Art. 23.

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Restano salve e impregiudicate le condizioni individuali, o collettive, di miglior favore, in atto alla data di stipulazione del presente contratto o successivamente concesse dall'azienda.

Art. 24.

**INDENNITÀ SPECIALE**

Al lavoratore spetta, oltre a tutto quanto altro stabilito dal presente contratto, una indennità speciale non quiescibile, che è fissata nella seguente misura:

Dal 1° dicembre 1957 al 30 giugno 1959:

UOMINI

| | Lire all'anno |
|---|---|
| Operaio specializzato | 15.700 |
| Operaio qualificato | 14.100 |
| Manovali specializzati + 20 anni | 13.350 |
| dai 18 ai 20 anni | 12.400 |
| dai 16 ai 18 anni | 9.600 |
| Manovali comuni + 20 anni | 12.500 |
| dai 18 ai 20 anni | 11.450 |
| dai 16 ai 18 anni | 8.900 |
| inferiori ai 16 anni | 6.150 |

DONNE

| | |
|---|---|
| di I categoria | 10.850 |
| di II categoria | 10.500 |
| di III categoria + 18 anni | 9.900 |
| dai 16 ai 18 anni | 7.950 |
| inferiori ai 16 anni | 6.950 |

Col 1° luglio 1959 le misure suddette verranno automaticamente raddoppiate.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando a un mese le frazioni superiori ai 15 giorni.

Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse assenze superino le 14 giornate sarà dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse.

L'indennità in parola verrà corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili a fine marzo, a fine giugno, a fine settembre e a fine dicembre di ciascun anno.

Art. 25.

**NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le norme degli accordi interconfederali, in mancanza di questi, valgono le norme di legge.

Art. 26.

**DECORRENZE E DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto entra in vigore il 1° dicembre 1957 e avrà la durata fino al 31 dicembre 1960: dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, ove non sia stato disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1780.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Bolzano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la F.I.L.L.E.A., la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la F.I.L.C.A., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Bolzano, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è sato stipulato, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende del legno, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 116.* — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 4 MAGGIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Addì 4 maggio 1960, in Bolzano, presso la sede della Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Luigi Piombo* assistito dal dott. *Mario Ricci,* Segretario dell'Associazione e dal dott. *Umberto Pallozzi* dell'Associazione stessa, con la partecipazione di una delegazione di industriali del legno composta dai signori *Vittore David,* ing. *Francesco Masia, M. Magagna,* ing. *Hedborg,* rag. *Vaia*;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI BOLZANO C.G.I.L. rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *Giovanni Guastalli,* dal Segretario sig. *Giuseppe Tinaglia* e dal sig. *Ugo Vannuccini,* membro della Segreteria della Camera del Lavoro stesso,
la F.I.L.L.E.A. rappresentata dal suo Segretario provinciale sig. *Sergio Costalbano*;

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. rappresentata dal suo Segretario generale cav. *Guglielmo Malocchio,*
la F.I.L.C.A. rappresentata dal suo Segretario provinciale sig. *Aldo Nervo*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L. rappresentata dal suo Segretario sig. *Antonio Bolzoni*;

con l'intervento di una delegazione di lavoratori aderenti alle predette Organizzazioni provinciali;

è stato stipulato il presente accordo provinciale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie del legno e del sughero 19 giugno 1959, da valere in tutto il territorio della Provincia di Bolzano per gli operai dipendenti dalle aziende del legno esercenti le attività produttive comprese nella sfera di applicazione del predetto contratto nazionale.

## Art. 1.

### INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO

Tenuto conto che ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro predetto le sottoelencate lavorazioni sono incasellate rispettivamente:

*nel Gruppo merceologico A*): mobili, infissi ed avvolgibili, tappezzieri, bigliardi e pianoforti, carpenteria navale, carri e carrozze, botti e fusti dogati, articoli sportivi, pipe, tranciati e compensati, aste dorate;

*nel Gruppo merceologico B*): sediame curvato comune e di serie, lavorazione del sughero, articoli da disegno, segherie (produzione di tavolame), squadrati e truccioli, articoli sanitari e igienici, ghiacciaie in serie, lavorazione del giunco, pavimenti in legno (esclusa la posa in opera), forme per calzature, tacchi e cambrioni;

*nel Gruppo merceologico C*): cestai e rivestimenti damigiane, fiaschi, zoccolame e fondi per calzature, imballaggi comuni, scope.

Le sottoindicate attività industriali rappresentate nella Provincia di Bolzano restano incasellate come segue:

*nel Gruppo merceologico A*): mobili, infissi e avvolgibili, pianoforti, pannelli di legno sfibrato e ricostituito (masonite), agglomerati di legno con leganti vari per uso edilizio o altro (pannelli Cellsa);

*nel Gruppo merceologico B*): segherie, pavimenti in legno (esclusa la posa in opera), farine di legno;

*nel Gruppo merceologico C*): imballaggi.

## Art. 2.

### QUALIFICHE

In relazione all'art. 7 del contratto nazionale in base al quale appartengono rispettivamente alle categorie di:

I — OPERAI SPECIALIZZATI, coloro che con perizia e capacità, svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione e sanno, ove occorra, interpretare il disegno,

sono classificati operai specializzati:

a) *nelle segherie*:

1) *il segantino* che prepara ed usa seghe, eventualmente salda, affila e strada lame e conosce bene il legname per sceglierlo ed usarlo convenientemente nelle lavorazioni ad esso affidate:

2) *gli affilatori,* coloro che eseguono la affilatura e relativa saldatura di lame a nastro, circolari, multilame e coltelli;

3) *l'assortitore* che classifica le tavole alla spedizione.

b) *nelle falegnamerie e fabbriche di infissi e mobilifici*:

— falegname ed ebanista: che con perizia e capacità sa costruire, su materiale non tracciato o anche tracciato, mobili, infissi o modelli per fonderia, portando a termine a regola d'arte ogni lavoro affidatogli, interpretando e, ove occorra, sviluppando schizzi e disegni;

— intagliatore ed intarsiatore: che, con perizia, esegue su preventivo disegno lavori sia di figura che di ornato in qualsiasi stile;

— lucidatore, verniciatore, laccatore e doratore: che esegue qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura di fino, colorisce e accompagna il legno nelle varie essenze e all'occorrenza compone tinte, lacche, ecc., sia per sè che per gli operai delle categorie inferiori;

— tracciatore e preparatore: che, sulla base del disegno, traccia e prepara il lavoro per gli altri operai;

— attrezzista: provvede alla manutenzione di ogni macchina per la lavorazione del legno, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle macchine, approntando a regola d'arte gli attrezzi relativi;

— operatore alle macchine: è il macchinista che ha una conoscenza perfetta della macchina affidatagli e la mette a punto, interpreta il disegno inerente alla lavorazione, esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro su materiale non tracciato o anche tracciato e, ove occorra, prepara, affila, e salda ferri, lame e coltelli;

— tornitore: che conosce ed interpreta il disegno e su di esso esegue lavori complessi oppure su modello esegue lavori complessi;

— tappezziere: che con perizia sviluppa, taglia e prepara il lavoro di tappezzeria e di drappeggio ed esegue qualsiasi lavoro di imbottitura;

— i modellisti di modelli in legno per fonderia che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di modelli in legno per fonderia:

— ausiliari: vetrai, meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, lattonieri, autisti meccanici, conducenti di caldaie a vapore con patente di secondo grado, ecc.

c) *nella fabbricazione di pannelli di legno sfibrato e ricostituito (masonite)*:

conduttori di continua, conduttori patentati di caldaia, capi pressa, elettricisti, tornitori, falegnami, muratori, affila seghe e meccanici, cannonieri, capi scelta pannelli, capi refilatura, addetti al laboratorio chimico preposti al controllo di particolari lavorazioni, autisti meccanici e trattoristi meccanici che oltre ad essere conducenti provetti curano la manutenzione e provvedono direttamente alle normali riparazioni, addetti al controllo raffinatori e ciclo umido.

d) *nella fabbricazione di agglomerati di legno (pannelli CELLSA)*:

1) conduttori di generatore di vapore per cui sia richiesta la patente di secondo grado generale;

2) affilalame responsabile della affilatura dei coltelli e incisori delle sfibratrici e della affilatura, piegamento e tensione delle lame da sega in genere;

3) autista meccanico che oltre ad essere conducente provetto cura la manutenzione e provvede direttamente alle normali riparazioni;

4) conduttore della pressa a caldo;

5) primo addetto alla resinatura responsabile della preparazione della miscela collante, della sua dosatura nelle scaglie;

6) meccanici di turno che avendo perfetta conoscenza degli impianti intervengono da soli per tutte le riparazioni occorrenti durante il turno;

7) elettricisti di turno che avendo perfetta conoscenza degli impianti intervengono da soli per tutte le riparazioni occorrenti durante il turno e che sappiano leggere gli schemi elettrici degli impianti;

8) conduttore responsabile degli essiccatori che regola l'essicamento;

9) conduttore della formazione dei pannelli che regola la formazione ed è responsabile delle caratteristiche dei pannelli e la regolarità di esse;

10) collaudatore dei pannelli che classifica il prodotto secondo la qualità e ne determina gli eventuali tagli per la classificazione nelle varie classi.

e) *nelle fabbriche di pianoforti*:

gli accordatori ed intonatori, registratori, intavolatori e applicatori di telai, tastieraio;

valgono inoltre per i lavori di falegnameria ed ebanisteria le classificazioni di cui al paragrafo *b*).

f) *nelle fabbriche di imballaggi*:

i segantini che senza specifica guida o sorveglianza preparano ed usano con perizia e capacità le macchine da segheria, saldano, affilano, stradano lame, coltelli, ecc. e che, conoscendo bene il legname, lo scelgono ed usano convenientemente nelle lavorazioni loro affidate;

g) *nelle fabbriche di farine di legno*:

capo-mugnaio, meccanico.

II — OPERAI QUALIFICATI, coloro che, in possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a banco o alle macchine,

sono classificati operai qualificati:

a) *nelle segherie*:

1) *il segantino* che nelle segherie è addetto al taglio del legname per la produzione di segati con seghe a mano o a macchina, prepara ed usa macchine di segheria sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso;

2) *i circolaristi refilatori di tavole;*

3) *i bindellisti* addetti al refendino per la risegagione del tavolame;

4) *gli squadratori* (squadrini).

b) *nelle falegnamerie e fabbriche di infissi e mobilifici*:

— falegname ed ebanista: che lavora su materiale già preparato e già tracciato da altri od esegue ogni lavoro per il quale non è richiesta la capacità, la perizia, la conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavoro nel grado richiesto agli operai specializzati;

— intagliatore ed intarsiatore: che esegue su materiale già tracciato lavori di ornato o di decorazione;

— lucidatore, verniciatore, laccatore e doratore: che esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro di verniciatura o laccatura o lucidatura, o smaltatura o doratura, sotto la guida del datore di lavoro o di chi per esso;

— operatore alle macchine: è l'operatore alla macchina ad esso affidata che lavora su materiale già preparato o già tracciato da altri ed esegue lavori per i quali non è richiesta la capacità, la perizia e la conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavorazione nel grado richiesto agli operai specializzati; e, ove occorra, cambia lui stesso l'attrezzo già approntato;

— tornitore: che esegue a mano lavori semplici sui torni;

— tappezziere: che esegue lavori di imbottitura di sedie, divano e poltrone e di rivestimenti di mobili in genere applicando se del caso galloni e filettature;

— modellisti: di modelli in legno per fonderia che, con materiale già tracciato e preparato, eseguono sotto la guida del titolare, del direttore dell'azienda o di chi per esso, la costruzione di modelli in legno per fonderia;

— posatori in opera di infissi;

— ausiliari: vetrai, meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, lattonieri, autisti, conduttori di caldaie a vapore con patente di terzo grado.

c) *nella fabbricazione di pannelli di legno sfibrato e ricostituito* (*masonite*):

aiuto cannonieri, aiuto cromatori, imboccatori, preparatori reti, addetti al magazzino scorte, addetti al reparto tempera con responsabilità del forno, aiuto refilatura, aiuto capi-pressa, autisti e trattoristi nonchè i meccanici, gli elettricisti, i falegnami, i fuochisti e i muratori di seconda.

d) *nella fabbricazione di agglomerati di legno* (*pannelli CELLSA*):

1) primo addetto (conduttore alla scortecciatrice Cambio;

2) conduttori delle levigatrici che avendo lunga esperienza nella levigatura provvedono con perizia alla regolazione della macchina ed al cambio delle carte abrasive;

3) conduttore di truck che avendo lunga pratica nel lavoro compie con rapidità e precisione tutte le manovre anche ad altezza massima con la macchina Kowaco e con truck a forcella con carico da 6 tonnellate e oltre.

e) *nelle fabbriche di pianoforti*:

accordatore ed intonatore di II, registratore di II, intavolatore di II, tastieraio di II, preparatore di telai, confezionatore ed applicatore di corde;

valgono inoltre per il lavoro di falegnameria ed ebanisteria le classificazioni di cui al paragrafo *b*);

f) *nelle fabbriche di imballaggi*:

i segantini che senza specifica guida o sorveglianza preparano ed usano con perizia o capacità macchine da segheria;

g) *nelle fabbriche di farine di legno*:

capiturno - autisti.

III — OPERAI COMUNI o MANOVALI SPECIALIZZATI, coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie e complementari, a mano o a macchina, per cui è richiesta una generica capacità e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori,

sono classificati operai comuni o manovali specializzati:

a) *nelle segherie*:

1) *assortitori e accatastatori* di tronchi e di tavole per la prima scelta al piazzale;

2) *intestatori a macchina* e tutti coloro che in genere lavorano in ausilio ad operai delle categorie superiori anche presso macchine (aiutanti multilame, seghe a nastro, volgatter, bindelle, ecc.) o che sono comunque addetti ad operazioni elementari, complementari, ausiliarie o preparatorie delle varie lavorazioni;

b) *nelle falegnamerie e fabbriche di infissi e mobilifici*:

— operatori alle macchine: sono gli addetti alle macchine già attrezzate o coloro che lavorano in ausilio od operai delle categorie superiori;

— lucidatori, verniciatori, laccatori e doratori: sono coloro che eseguono lavori semplici di doratura, verniciatura, lucidatura, laccatura e smaltatura a mano o a macchina, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori;

c) *nella fabbricazione di pannelli di legno sfibrato e ricostituito* (*masonite*):

tutti gli aiutanti alle qualifiche più sopra menzionate nonché gli addetti al magazzino masonite, oleatori di turno, addetti al reparto scheggiatrice, addetti al reparto tempera, addetti alla pressa;

d) *nella fabbricazione di agglomerati di legno* (*pannelli CELLSA*):

addetti alle scortecciatrici, alle seghe, alle sfibratrici, alla refilatura pannelli e alla levigatura. Aiuto resinatore, aiuto affilalame, aiutanti meccanici, elettricisti e falegnami;

e) *nelle fabbriche di pianoforti*:

aiutanti in genere; valgono inoltre per i lavori di falegnameria ed ebanisteria le classificazioni di cui al paragrafo *b*);

f) *nelle fabbriche di imballaggi*:

tutti gli operai che compiono operazioni alle macchine sotto diretta guida o sorveglianza;

g) *nelle fabbriche di farine di legno*:

aiutanti.

IV — MANOVALI COMUNI:

sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto di materiali o eventuali altre mansioni che non richiedano alcuna pratica.

Art. 3.

## LAVORI DISAGIATI, NOCIVI E PERICOLOSI

In relazione all'art. 26 del Contratto collettino nazionale di lavoro 19 giugno 1959 sono considerati lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, i seguenti:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione). Lavori su scale aeree tipo Porta;

2) lavori di accatastamento di segati ad altezza superiore ai 5 metri da terra;

3) lavori di verniciatura alla nitracellulosa;

4) lavori in locali a temperatura superiore ai 40° e, nei mesi estivi ai 50°;

5) lavori con sostanze nocive (cromatura - fabbricazione resina con impiego di formaldeide).

Ai lavoratori comandati a svolgere i lavori sopra elencati viene riconosciuta la maggiorazione di retribuzione dell'8 % del minimo tabellare.

Detta maggiorazione viene corrisposta per il tempo effettivo di prestazione nelle particolari condizioni sopra indicate, restando intesa che in nessun caso essa possa assumere carattere di indennità *ad personam*.

La maggiorazione di cui sopra non è computabile nella retribuzione ad alcun effetto.

Qualora per sopravvenuto miglioramento dell'impianto o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali la maggiorazione è stata convenuta, la maggiorazione stessa è soppressa.

## DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti per quanto riguarda lo Stabilimento della Feltrinelli Masonite S.p.A., si danno reciprocamente atto che le lavorazioni nella esecuzione delle quali ricorrono le condizioni sopra precisate sono esclusivamente le seguenti:

a) *cannoni*: nella proporzione di ore 5 su 8 di produzione per tutti gli addetti;

b) *presse*: nella proporzione di ore 4 su 8 di produzione per i capi pressa e gli aiutanti capi pressa;

c) *laboratorio chimico*: limitatamente alla produzione di resine fenoliche ed alle eventuali prove a spruzzo;

d) *cromatura*: per la effettiva durata dei processo elettrochimico di cromatura.

Le indennità o premi di caloria, aziendalmente sin qui corrisposte, sono abolite per tutti gli operai che usufruiscono delle maggiorazioni di cui al presente articolo.

Nella S.p.A. Fabbriche riunite Schulze e Pollmann:

a) *verniciatura* a spruzzo dei mobili nella proporzione di 4 ore su 8;

b) *spruzzatura* telai nella proporzione di 2 ore su 8;

c) *impiallacciatura* nella proporzione di 3 ore su 8;

d) *lucidatura* nella proporzione di 2 ore su 8.

Art. 4.

## INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli anche fin qui aziendalmente concordate.

Le parti confermano che accordi in materia di disciplina collettiva di rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, devono essere conclusi esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali competenti.

Esse pertanto si impegnano ad assicurare la più scrupolosa osservanza delle norme concordate allo scopo di evitare tentativi di deviazione o modificazione rispetto alle norme stesse fuori della normale procedura.

Art. 5.

## DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto che entra in vigore dal 1° ottobre 1960 avrà durata fino al 31 dicembre 1961 e si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta da notificarsi tre mesi prima della sua scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale dipendente dalle ditte S.p.A. Unione Fiammiferi e S. A. Feltrinelli Masonite la classificazione degli operai nelle qualiche stabilite dal presente contratto sarà effettuata a decorrere rispettivamente dal 1° maggio 1960 (Unione Fiammiferi) e dal 1° settembre 1960 (Masonite).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1781.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo e dei materiali lapidei della provincia di La Spezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visti, per la provincia di La Spezia:

l'accordo collettivo integrativo 18 ottobre 1947;

l'accordo collettivo integrativo 26 maggio 1951;

l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1951,

tutti stipulati tra il Sindacato Provinciale Industriali del Marmo e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo - C.G.I.L.; al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di La Spezia, in data 14 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di La Spezia:

l'accordo collettivo integrativo 18 ottobre 1947, relativo ai lavoratori del marmo portoro;

l'accordo collettivo integrativo 26 maggio 1951, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la industria della escavazione del marmo e dei materiali lapidei;

l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1951, relativo ai dipendenti dalle aziende industriali esercenti l'attività di escavazione del marmo;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipedenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo e dei materiali lapidei della provincia di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 145, *foglio n.* 110. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 18 OTTOBRE 1947 PER I LAVORATORI DEL MARMO PORTORO, DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1947 il giorno 18 del mese di ottobre, presso l'Ufficio provinciale del lavoro della Spezia;

tra

l'Unione Industriali, Sindacato Provinciale Industriali del Marmo, rappresentato dal Presidente del Sindacato stesso, sig. *Guglielmo Canese,* assistito dal dottor *Tito Favi,*

e

la Camera Confederale del Lavoro, Sindacati Lavoratori del Marmo, rappresentato dal sig. *Agostino Poli,* Segretario del Sindacato stesso, assistito dal sig. *Guido Giorgi* del Sindacato Interprovinciale dei lavoratori del Marmo, con l'intervento

dell'Ufficio Provinciale del Lavoro nella persona del Direttore dott. *Achille Pianese* assistito dal capo servizio dell'Ufficio vertenze e contratti, si stipula e si conviene quanto segue:

## ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

La durata di lavoro è di 8 ore. La giornata lavorativa avrà inizio abbuonando, per una distanza convenzionale, un tempo forfettario di 30'; conseguentemente l'orario effettivo di lavoro di cava è di ore 7,30.

## MENSA

Il numero minimo indispensabile per la costituzione delle mense aziendali è stabilito in 5 dipendenti. Nel caso che l'azienda per ragioni tecniche non può provvedere alla costituzione della mensa, l'indennità sostitutiva della stessa è fissata in L. 30 giornaliere.

Il periodo minimo di lavoro necessario per maturare il diritto all'indennità sostitutiva di mensa è stabilito in 4 ore.

L'indennità di mensa è dovuta per ogni giornata di effettiva presenza, pertanto la stessa non è dovuta ai prestatori d'opera assenti per malattia e infortunio, ecc.

## SOSPENSIONE DEL LAVORO IN CASO DI PIOGGIA

Al prestatore d'opera costretto ad interrompere il lavoro in caso di pioggia verranno comunque retribuite due ore lavorative purchè lo stesso resti a disposizione del datore di lavoro sino alle ore 12.

## SALARIO

Le paghe giornaliere restano così fissate:

| QUALIFICHE | | Paga base oraria |
|---|---|---|
| Capo cava | L. | 67,20 |
| Sotto capo cava | » | 64,80 |
| Riquadratore | » | 61,60 |
| Uomini al masso | » | 61,05 |
| Filisti | » | 60,80 |
| Manovali | » | 60,00 |
| Manovali 18/20 anni | » | 51,20 |
| Manovali 16/18 anni | » | 39,20 |
| Manovali 14/16 anni | » | 30,90 |

## ORARIO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Per quanto ha riferimento alle maggiorazioni afferenti al lavoro straordinario, diurno, festivo e notturno si fa riferimento alle norme contrattuali vigenti e precisamente:

| | |
|---|---|
| lavoro straordinario feriale diurno | 25 % |
| lavoro festivo | 50 % |
| lavoro notturno non avvicendato | 25 % |
| lavoro notturno avvicendato | 15 % |

Le percentuali sopra specificate s'intendono da applicarsi sulla paga base.

## DECORRENZA

Il presente accordo entra in vigore a tutti gli effetti ed in tutte le sue parti a far data dal giorno 20 ottobre 1947.

## NORME TRANSITORIE

1. — Nell'eventualità che nel nuovo contratto collettivo nazionale in corso di stipulazione la misura convenzionale della riduzione giornaliera di orario di lavoro non venga stabilita, la distanza convenzional fissata col presente accordo verrà convertita in distanza reale da stabilirsi tra le associazioni sindacali interessate con successivo accordo provinciale.

2. — Per compensare i reciproci svantaggi causati dall'astensione dal lavoro, nel mentre i datori di lavoro s'impegnano a versare *una tantum* ad ogni prestatore d'opera la somma di L. 4000 e l'ammontare del salario globale (compresa la contingenza) di n. 80 ore lavorative, i prestatori d'opera dal canto loro s'impegnano ad effettuare le 80 ore di lavoro anticipatamente corrisposte senza compenso alcuno nè maggiorazioni di sorta.

L'anticipo della retribuzione afferente alle 80 ore da recuperare dovrà essere effettuato non oltre il 20 novembre 1947. Qualora comprovate difficoltà finanziarie non consentissero a qualche datore di lavoro il pagamento dell'anticipo previsto, le organizzazioni sindacali interessate s'incontreranno per esaminare la possibilità di concedere una ulteriore proroga.

### CHIARIMENTI A VERBALE

1. — Per stabilire la paga base giornaliera per le otto ore di lavoro previste dal presente contratto s'intende che deve essere moltiplicata per otto la paga oraria base riportata sotto la voce salario.

(Es.: riquadratore - paga base oraria 61,60×8 = lire 492,80, paga giornaliera).

2. — A causa di incertezze sorte sulle mansioni dei filisti si precisa che filista è colui che: 1) arma il taglio; 2) è addetto al montaggio e all'armamento dei sopporti; 3) è adibito al taglio del blocco.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 MAGGIO 1951 PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORARIO EFFETTIVO DI LAVORO DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA ESCAVAZIONE DEL MARMO E DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1951, il giorno 26 del mese di maggio, in La Spezia, nella sede dell'Unione Industriali, si sono riuniti:

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DEL MARMO costituito in seno all'Unione Industriali di La Spezia, rappresentato dal Presidente sig. *Guglielmo Canese* e dal Vice presidente sig. *Falconi Mario,* assistite dal dott. *Piero Mecucci,* Segretario dell'Unione;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI - SEZIONE LAVORATORI DEL MARMO, rappresentata dal Segretario sig. *Morelli Florio,* assistito dai signori *Zembi Paolo* e *Gianardi Angelo;*

Visto quanto contenuto, circa l'orario di lavoro, nell'Accordo Provinciale stipulato tra le parti il 18 ottobre 1947 e nelle norme transitorie ad esso aggiunte;

Considerato che il Contratto nazionale di lavoro stipulato il 1° gennaio 1951 per l'industria del marmo non ha apportato alcuna riduzione del normale orario giornaliero di lavoro, che è quello fissato dalle norme legislative, e cioè in 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni di legge;

Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

1) il primo comma dell'art. 11 del Contratto nazionale di lavoro 1° genanio 1951 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di lavorazione ed escavazione del marmo e dei materiali lapidei trova piena e completa applicazione in provincia di La Spezia;

2) di conseguenza, a partire dal 1° giugno 1951, nelle cave di marmo e di materiali lapidei della Provincia di La Spezia la normale durata dell'effettivo lavoro in cava è di otto ore giornaliere, con le deroghe ed eccezioni di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 GIUGNO 1951 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE DEL MARMO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 1951, in La Spezia, presso l'Unione Industriali,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE DEL MARMO dell'Unione Industriali di La Spezia, rappresentato dal Presidente signor *Guglielmo Canese* e dal Vice Presidente sig. *Falconi Mario,* assistiti dal dott. *Piero Mecucci,* Segretario dell'Unione;

e

la F.I.L.E.A. - SEZIONE LAVORATORI DEL MARMO, rappresentata dal Segretario sig. *Morelli Florio,* assistito dai signori *Zembi Paolo, Gianardi Angelo, Furia Ettore* e *Canese Mario*;

si è stipulato il presente Accordo provinciale integrativo del Contratto nazionale 1° gennaio 1951 da valere per i dipendenti dalle aziende della provincia di La Spezia esercenti attività di escavazione del marmo:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° gennaio 1951, gli operai addetti a lavori speciali che presentino un particolare disagio rispetto alle normali mansioni espletate dai singoli interessati (come ad es. su scale aeree; funi in tecchia; ponti a sbalzo; bilance o zattere), od in caso di soggezione d'acqua (piedi nell'acqua o stillicidio continuo), avranno diritto ad una indennità del 16 % sulla paga globale (paga base, indennità di contingenza e rivalutazione).

Art. 2.

A far tempo dal 1° giugno 1951, per ogni giornata di effettiva prestazione d'opera, verrà corrisposto agli operai un compenso giornaliero per disagiata sede di lavoro nella seguente misura:

*operai specializzati*:

(capo cava e sotto capo cava) . . . . . L. 40

*operai qualificati*:

(riquadratore, uomo al masso, filista preposto all'armamento del taglio . . . . » 32

*manovali comuni*:

(tutti gli altri non compresi nelle due categorie precedenti) . . . . . . . . » 24

Art. 3.

Il numero indispensabile per la costituzione della mensa aziendale è stabilito in numero di cinque dipendenti. In caso che l'azienda per ragioni tecniche non possa provvedere alla costituzione della mensa, l'indennità sostitutiva rimane fissata in L. 30 giornaliere per ogni giornata di effettiva prestazione d'opera.

Art. 4.

Il presente accordo deve intendersi integrato da quello stipulato tra le stesse parti contraenti il 26 maggio 1951, il cui testo è da ritenersi qui interamente trascritto.

Con il presente accordo resta integralmente abrogato ad ogni effetto l'accordo provinciale del 18 ottobre 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1782.

**Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle provincie di Asti, Bologna, Ferrara, Imperia, Terni, Varese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 24 maggio 1947, sulla indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 aprile 1947, sull'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, cui ha aderito, in data 10 ottobre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo 16 luglio 1957, sull'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 25 settembre 1959, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.NA.L.;

Visto, per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo 29 agosto 1947, per l'istituzione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Visto, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 11 dicembre 1947, e relativi allegati, istitutivo della indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; cui hanno aderito, in data 26 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 19 luglio 1946, sull'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 2 della provincia di Bologna, in data 21 luglio 1960, n. 5 della provincia di Ferrara, in data 13 settembre 1960, n. 14 della provincia di Imperia, in data 19 dicembre 1960, n. 9 della provincia di Terni, in data 18 luglio 1960, n. 1 della provincia di Varese, in data 1 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività industriali per le quali sono stati stipulati, relativamente all'indennità sostitutva di mensa:

per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 24 maggio 1947;

per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 aprile 1947;

per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo 16 luglio 1957;

per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo 29 agosto 1947;

per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 11 dicembre 1947;

per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 19 luglio 1946;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività industriali per le quali detta indennità è regolata da appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle provincie di Asti, Bologna, Ferrara, Imperia, Terni, Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 139.* — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1947 SULLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA MENSA PER I DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Addì 24 maggio 1947 in Asti presso la sede della Unione Industriali, piazza S. Martino, 11

tra

l'Unione Industriali rappresentata per delega del suo presidente dal direttore dell'Unione stessa, dott. *Aldo Chiabrando*

e

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal suo Segretario sig. *Ballario Giovanni* e dal Segretario della Sezione provinciale della F.I.O.M. sig. *Amerio Secondo*

a transazione e definizione di tutte le richieste presentate in materia di mense, spacci, ecc., si concorda: la indennità sostitutiva della mensa è elevata a far tempo dal 19 maggio 1947 a L. 3,25 per ogni ora di effettivo lavoro con il massimo di L. 26 giornaliere.

Restano invariate le disposizioni in atto circa:

le aziende che sono tenute a corrispondere tale indennità;

la diversa misura di essa eventualmente stabilita dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro;

la norma che non compete tale indennità ai dipendenti che non usufruiscono della mensa eventualmente in atto presso l'Azienda in cui prestano la loro opera.

La Camera Confederale del Lavoro si impegna a non presentare ed a non patrocinare altre richieste che tendessero a modificare nello spirito e nella sostanza l'accordo di cui sopra.

Il presente accordo decadrà con l'entrata in vigore delle disposizioni che, con carattere generale, sopravvenissero a disciplinare diversamente tale materia.

Per le singole categorie merceologiche decadrà con l'entrata in vigore dei singoli contratti collettivi nazionali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO 15 APRILE 1947 SULLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 15 aprile 1947

fra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Bologna;

riconosciuta l'opportunità di aggiornare l'indennità sostitutiva di mensa, viene convenuto che le Aziende industriali della provincia di Bologna le quali non provvedono alla somministrazione di viveri caldi ai propri dipendenti e che attualmente corrispondono loro una indennità sostitutiva di L. 10, eleveranno questa stessa indennità a L. 20 giornaliere.

Nei comuni della Provincia, ove tale indennità è attualmente corrisposta nella misura di L. 8, tale elevazione avverrà fino alla concorrenza di L. 18 giornaliere.

Restano ferme le modalità vigenti circa la riduzione del 50 % per i lavoratori che non raggiungono le 4 ore giornaliere di lavoro e circa la corresponsione per ogni giornata di servizio prestato.

Il presente accordo non modifica in alcun modo il trattamento dei lavoratori da parte delle aziende che attualmente somministrano viveri caldi, nè quello delle imprese edili ed affini per le quali è già in atto una indennità sostitutiva di mensa nella misura di L .20.

Per quanto riguarda i dipendenti da Cinema della provincia di Bologna, per i quali l'indennità di mensa era assorbita da altro emolumento, si farà riferimento a quanto convenuto nell'accordo 11 aprile 1947.

Il presente accordo entra in vigore in data 10 aprile 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 16 LUGLIO 1957 SULLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Ferrara, addì 16 luglio 1957, presso la sede della Unione Industriali,

fra

la stessa UNIONE, rappresentata dal Direttore dottor *Manlio Forniti*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Bruno Cazzola*,

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Raffaele Ferraris*,

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Franco Tedeschi*,

si concorda quanto segue:

Le parti, riconosciuta l'opportunità di revisionare l'accordo provinciale per l'indennità sostitutiva di mensa, stipulato il 13 ottobre 1947, dopo approfondita e cordiale discussione, concordano quanto segue:

1) l'indennità sostitutiva di mensa di cui hanno beneficiato i lavoratori, a seguito dell'accordo sopra richiamato, viene elevata, a decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo, da L. 30 a L. 45;

2) resta confermato che per quei settori merceologici per i quali l'istituto della mensa è regolato da contratto nazionale di categoria (esempio: chimici, edili, calzaturifici, saccariferi. ecc.), il presente accordo non dovrà trovare applicazione;

3) il presente accordo non modifica in alcun modo il trattamento dei lavoratori da parte delle aziende che attualmente somministrano la mensa, salvo per i turnisti che, lavorando di notte, non possono partecipare alla mensa e quindi acquisiscono il diritto all'indennità sostitutiva;

4) qualora non venissero raggiunte le 4 ore giornaliere di lavoro, l'indennità sostitutiva di cui al presente accordo, verrà ridotta del 50 %;

5) quei lavoratori che non volessero partecipare alla mensa dello Stabilimento nel quale lavorano, non avranno diritto a nessuna indennità sostitutiva, mentre detta indennità sarà corrisposta a quei lavoratori che, dietro regolare referto medico da parte dell'I.N.A.M. possano dimostrare che occorre un particolare regime dietetico;

6) saranno mantenute le eventuali condizioni di miglior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 29 AGOSTO 1947 PER LA ISTITUZIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

L'anno 1947, addì 29 agosto, in Imperia,

tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Bruno Novaro*, assistito dai signori ing. *Vincenzo Agnesi*, dott. *Fede Acquarone, Giuseppe Colombo*, conte *Francesco Naselli Feo, Ugo Frontero, Fiorenzo Boggio*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI IMPERIA rappresentata dal suo Segretario sig. *Giovanni Giacomelli*, assistito dai signori *Garuti Francesco, Corradi Giacomo, Novella Antonio*;

considerato che il decreto prefettizio 26 luglio 1945, non istituisce una indennità sostitutiva di mensa, si è presa in riesame la richiesta della Camera del lavoro tendente ad ottenere, per i dipendenti da ditte industriali che non usufruiscono di mensa, la istituzione di una indennità sostitutiva di mensa, e si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Con decorrenza dal 15 settembre 1947, le aziende associate all'Unione degli industriali della provincia di Imperia, presso le quali non funzioni una mensa aziendale o i cui dipendenti non siano aggregati ad altre mense, corrisponderanno a titolo di indennità sostitutiva di mensa:

*a*) le ditte con più di 10 dipendenti L. 25 giornaliere, restando in questa somma assorbita la penale di L. 8 prevista dal decreto prefettizio 26 luglio 1945;

*b*) le ditte con fino a 10 dipendenti: L. 20 giornaliere;

*c*) le imprese edili e le fabbriche di laterizi, corrisponderanno L. 20 giornaliere qualunque sia il numero dei dipendenti, restando assorbita la penale di cui al decreto prefettizio sopracitato.

Art. 2.

L'indennità sostitutiva di mensa verrà corrisposta per le sole giornate di effettivo lavoro e sempreché la prestazione complessiva nella giornata raggiunga almeno le 4 ore.

Art. 3.

Le aziende appartenenti a categorie di Industria per le quali già esistono alla data del presente accordo contratti nazionali, restano regolate dai contratti stessi. Le altre aziende che saranno disciplinate successivamente al presente accordo con nuovi contratti nazionali di categoria, applicheranno tali contratti dalla data della loro stipulazione in sostituzione del presente accordo.

Art. 4.

Per la sua validità il presente accordo è subordinato alla ratifica da parte dei singoli gruppi industriali interessati ai sensi dell'art. 4 dello statuto dell'Unione degli Industriali.

Il presente accordo ha validità di un anno e scadrà quindi il 14 settembre 1948.

Tre mesi prima della scadenza le parti contraenti si incontreranno per una eventuale rinnovazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 11 DICEMBRE 1947 ISTITUTIVO DELLA INDENNITÀ DI MANCATA MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1947, il giorno 11 del mese di dicembre, in Terni, presso la sede dell'Associazione fra gli Industriali,

tra

l'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Presidente ing. *Carlo Mondini* e dal suo Direttore dott. *Giuseppe Caracciolo;*

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dai suoi Segretari signori *Vincenzo Inches, Mario Pinna* e *Mario Dominici;*

allo scopo di disciplinare l'istituto relativo alla indennità di mancata mensa per i lavoratori dell'industria della provincia di Terni ancora sprovvisti di particolare regolamentazione a carattere nazionale;

viene stabilito quanto appresso:

Art. 1.

Ai lavoratori degli stabilimenti, uffici e servizi della « Terni » - Società per l'Industria e l'Elettricità, dislocati in provincia di Terni (con esclusione dei lavoratori dipendenti dai servizi elettrici della stessa Società) verrà corrisposta — con le norme riportate nell'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente accordo — una indennità di mancata mensa nella misura come appresso specificata:

a partire dal 1° gennaio 1947 . . L. 65 giorn.
a partire dal 1° febbraio 1947 . . » 70 giorn.
a partire dal 1° maggio 1947 . . . » 100 giorn.
a partire dal 1° settembre 1947 . . » 120 giorn.

Art. 2.

Ai lavoratori dello Stabilimento di Terni della Società per Az. Officine Meccaniche e Fonderie A. Bosco verrà corrisposta — con le norme riportate nell'allegato n. 2, che forma parte integrante del presente accordo — una indennità di mancata mensa nella misura come appresso specificata:

a partire dal 16 marzo 1947 . . . L. 70 giorn.
a partire dal 1° maggio 1947 . . . » 100 giorn.
a partire dal 1° novembre 1947 . . » 120 giorn.

Art. 3.

Ai lavoratori dipendenti dalle aziende, aderenti alla predetta Associazione fra gli industriali, esercenti l'industria grafica ed affine in provincia di Terni verrà corrisposta — con le norme riportate nell'allegato n. 3, che forma parte integrante del presente accordo — una indennità di mancata mensa nella misura come appresso specificata:

a partire dal 1° luglio 1947, L. 40 giornaliere.

Art. 4.

Ai lavoratori dipendenti dalle imprese, aderenti alla predetta Associazione fra gli industriali, esercenti la industria edile in provincia di Terni, verrà corrisposta — con le norme riportate nell'allegato n. 4, che forma parte integrante del presente accordo — una indennità di mancata mensa nella misura come appresso specificata:

a partire dal 22 agosto 1947, L. 30 giornaliere.

Art. 5.

Ai lavoratori dipendenti dalle altre aziende, aderenti alla predetta Associazione fra gli industriali — sempre che le stesse non siano già disciplinate da particolari accordi nazionali di categoria — verrà corrisposta — con le norme riportate nell'allegato n. 5, che forma parte integrante del presente accordo — una indennità di mancata mensa nella misura come appresso specificata:

a partire dal 16 settembre 1947:
aziende che hanno alle proprie dipendenze da 15 a 50 lavoratori . . L. 35 giorn.
aziende che hanno alle proprie dipendenze da 51 a 150 lavoratori . . » 50 giorn.
aziende che hanno alle proprie dipendenze oltre 151 lavoratori . . . » 70 giorn.

Le aziende, che hanno alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti, non sono tenute alla corresponsione della indennità di cui sopra.

ALLEGATO N. 1

# ACCORDO PROVINCIALE 11 DICEMBRE 1947 ISTITUTIVO DELLA INDENNITA' DI MANCATA MENSA IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

*Per i lavoratori degli stabilimenti, uffici e servizi, della « Terni » - Società per l'Industria e l'Elettricità - dislocati in provincia di Terni, con esclusione dei lavoratori dipendenti dai servizi elettrici della stessa Società (art. 1 del predetto accordo provinciale).*

*a*) La Società « Terni » riconferma la sua volontà di istituire le mense per i dipendenti dei propri stabilimenti, uffici e servizi al più presto possibile e, in linea di massima, entro il prevedibile termine del 1° marzo 1949.

La rappresentanza dei lavoratori sarà tenuta al corrente dell'andamento dei lavori e delle forniture e sarà richiesta la sua collaborazione presso le commissioni interne delle ditte fornitrici allo scopo di agevolare le consegne ad evitare eventuali ritardi.

*b*) In attesa però di poter dare attuazione alla istituzione delle mense anzidette, si stabilisce di corrispondere oltre alla minestra, così come è attualmente confezionata, una indennità giornaliera nella misura di cui all'art. 1 del presente accordo per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro del dipendente.

*c*) La indennità in questione, oltre che per ogni giornata di effettiva presenza, verrà concessa:

1) agli assenti per infortuni;

2) agli assenti per malattia (con esclusione dei primi tre giorni);

3) agli assenti per avvicendamento ordinato dalla azienda;

4) agli assenti dal lavoro nel 1947 per il godimento delle ferie maturate e non godute per conosciuta necessità nel 1946.

Non verrà concessa quindi in tutti gli altri casi di assenza effettiva dal lavoro.

*d*) La stessa indennità non verrà concessa al lavoratore nei giorni in cui è fuori sede per ragioni di servizio e percepisca quindi una diaria forfettaria, ovvero il rimborso delle spese a piè di lista.

*e*) Ai dipendenti, che attualmente partecipano alle mense aziendali, verrà concesso, quando saranno istituite le mense gratuite, un pasto con lo stesso trattamento degli altri lavoratori, mentre gli interessati corrisponderanno, per il secondo pasto, un importo pari al costo totale concordato.

Finchè non verranno istituite le mense, invece, fermi restando i concetti suesposti, ai lavoratori, che già partecipano alle mense aziendali, verrà — per il primo pasto — detratto dalla indennità di mensa, un importo pari al vantaggio che essi godono e per il quale si procederà alla valutazione caso per caso e d'accordo con i rappresentanti delle commissioni interne.

*f*) I dipendenti non avranno diritto ad alcun compenso, qualora non riterranno di consumare il pasto quando la Società « Terni » sarà in grado di fornirlo, eccezione fatta per quei lavoratori che non potranno consumare i pasti per:

1) particolari esigenze di lavoro accertate dalla Direzione;

2) inderogabili esigenze degli orari dei mezzi di comunicazione, riconosciuti d'accordo tra le parti;

3) motivi di salute accertati dal Sanitario della Società.

*g*) L'indennità di mancata mensa non verrà considerata a nessun effetto, come facente parte della retribuzione del lavoratore. Pertanto, sarà esclusa dal conteggio delle ferie, giorni festivi, festività nazionali e infrasettimanali, 13° mese e gratifica natalizia, percentuale del lavoro straordinario, lavoro notturno, indennità di quiescenza e simili, salvo disposizioni contrarie fissate tra le Confederazioni nazionali.

*h*) La stessa indennità deve considerarsi in acconto di qualsiasi provvidenza che, eventualmente venisse concessa a tale titolo da contratti interconfederali, nazionali di categoria o da eventuali disposizioni di legge.

*i*) Per il personale degli Stabilimenti elettrochimici di Nera Montoro, il quale attualmente, per particolari situazioni contingenti, effettua l'orario effettivo settimanale in numero di giorni inferiori a sei, la indennità di mancata mensa verrà corrisposta per sei giorni con l'impegno da parte dei lavoratori di tornare al normale orario di lavoro.

*l*) Nel caso in cui al 1° marzo 1948 non siano istituite le mense aziendali verrà esaminata la misura della indennità sostitutiva di mensa.

Le parti convengono che, se all'atto in cui entreranno in funzione le mense, sarà accertata una diminuzione di costi, si procederà di comune accordo ad una revisione del contributo dei lavoratori dell'indennità sostitutiva per coloro che ne abbiano diritto.

*m*) Il contributo dei lavoratori o l'onere della mensa aziendale viene stabilito in L. 15 per ciascun pasto consumato da trattenere sulla retribuzione.

*n*) I pasti saranno confezionati a norma della tabella dietetica riportata nell'allegato « A » che forma parte integrante del presente accordo.

*o*) Alle commissioni interne è devoluto il controllo delle gestioni delle mense e della applicazione del presente accordo.

### *Chiarimento a verbale*

L'ultima parte della lettera *i*), e cioè l'impegno da parte dei lavoratori di tornare al normale orario di lavoro, è stata riportata in quanto già verbalizzata nell'accordo del 13 febbraio 1947.

Il presente verbale va applicato anche ai lavoratori dipendenti dal Servizio tecnico della Direzione generale, eccezione fatta per quelli addetti alla costruzione di ponti per i quali sono in vigore accordi particolari.

Resta inteso che i dipendenti dei Servizi elettrici vengono regolati dai relativi accordi di categoria e viene confermato il diritto per gli stessi alla istituzione delle mense con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori della Società « Terni ».

ALLEGATO A

## ACCORDO PROVINCIALE 11 DICEMBRE 1947 ISTITUTIVO DELLA INDENNITA' DI MANCATA MENSA IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

*Per i lavoratori degli stabilimenti, uffici e servizi della « Terni » - Società per l'Industria e l'Elettricità, dislocati in provincia di Terni (lettera n) art. 1 dell'allegato n. 1).*

*Minestra nei vari tipi:*

| GENERI | Quantità per ogni tipo di minestra | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gr. | gr. | gr. | gr. | gr. | gr. | gr. | gr. |
| Pasta | 60 | — | 60 | — | 60 | — | 60 | — |
| Riso | — | 60 | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Grassi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Conserva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sale | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| Verdura | 80 | 80 | — | — | 50 | 50 | — | — |
| Patate | 40 | 50 | 100 | 110 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| Legumi | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cipolle-odori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

*Pasta asciutta*: una volta alla settimana gr. 150 (sarà distribuita in caso di assegnazioni straordinarie della Sepral o allorquando non più sottoposta a disciplina annonaria).

*Pietanza con contorno:*

| GENERI | Quantità | distrib. sett |
|---|---|---|
| | gr. | N. |
| Carne cruda senz'osso | 90 | 1 |
| Uova | 1 | 1 |
| Pesce | 110 | 1 |
| Salumi: | | |
| crudi | 50 | 2 |
| cotti | 60 | 2 |
| da cuocere | 80 | 2 |
| Formaggio (1) | 60 | 1 |
| Legumi | 100 | 2 |
| Patate | 170 | 2 |
| Verdura | 200 | 2 |
| Grassi | 8 | 6 |
| Varie (odori) | — | 6 |

(1) Sostituisce qualunque voce, una volta alla settimana, (eccettuata la carne) se eventualmente vi fosse difficoltà di rifornimento.

*Un quarto di vino.*

ALLEGATO N. 2

## ACCORDO PROVINCIALE 11 DICEMBRE 1947 ISTITUTIVO DELLA INDENNITA' DI MANCATA MENSA IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

*Per i lavoratori dello stabilimento di Terni della Società per Az. Officine Meccaniche e Fonderie A. Bosco di Terni (art. 2 del predetto accordo provinciale).*

1) La Soc. p. Az. Officine Meccaniche e Fonderie A. Bosco esaminerà la possibilità di ricostruire i locali e l'attrezzatura per la mensa dei lavoratori dipendenti e di perfezionare e migliorare i pasti erogati alla stessa maestranza.

2) In attesa di poter effettuare quanto sopra la Società corrisponderà una indennità giornaliera di mancata mensa nella misura come specificato all'art. 2 del presente accordo.

3) La indennità di cui sopra verrà concessa a partire dai giorni stabiliti all'art. 2 dello stesso accordo e verrà a cessare quando la Ditta inizierà la somministrazione del secondo piatto.

4) La stessa indennità verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro del dipendente e, nei casi di assenza, solo quando l'assenza dipenda da infortunio sul lavoro o da malattia.

5) La indennità, pertanto, non verrà concessa in nessun altro caso di assenza dal lavoro e neppure nei giorni in cui il lavoratore, comandato per servizio fuori dallo stabilimento, percepisca una diaria forfetizzata o il rimborso delle spese a piè di lista.

6) I lavoratori dipendenti, che non riterranno di consumare il pasto quando la Società sarà in grado di fornirlo, non avranno diritto ad alcun compenso.

7) Tale indennità non verrà considerata, a nessun effetto, come facente parte della retribuzione del lavoratore. Sarà quindi esclusa dal conteggio delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della gratifica natalizia, del lavoro straordinario diurno e notturno, delle indennità di quiescenza e simili.

8) La indennità di cui al presente accordo sarà assorbita da eventuali provvidenze che dovessero essere concesse a tale titolo per contratti interconfederali, nazionali di categoria o provinciali, o da eventuali disposizioni di legge.

ALLEGATO N. 3

## ACCORDO PROVINCIALE 11 DICEMBRE 1947 ISTITUTIVO DELLA INDENNITA' DI MANCATA MENSA IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

*Per i lavoratori dipendenti dalle aziende, aderenti all'Associazione fra gli industriali, esercenti l'industria grafica ed affini in provincia di Terni (art. 3 del predetto accordo provinciale).*

1) La indennità di mancata mensa, di cui all'art. 3 del presente accordo, verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro del dipendente. Non verrà invece corrisposta nei casi in cui non vi sia prestazione di lavoro e neppure nei giorni in cui il lavoratore, comandato per servizio fuori del stabilimento, percepisca una diaria forfetizzata o il rimborso delle spese a piè di lista.

2) Tale concessione non verrà considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione del lavoratore. Sarà quindi esclusa dal conteggio delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della gratifica natalizia, del lavoro straordinario diurno e notturno; delle indennità di quiescenza, ecc., salvo disposizioni contrarie che potranno essere fissate tra le due Confederazioni generali.

3) La concessione di cui sopra decadrà il giorno in cui ai lavoratori poligrafici verrà somministrata la mensa aziendale o interaziendale. Gli stessi lavoratori, che non intendessero di consumare il pasto quando verrà loro fornito, non avranno diritto ad alcun compenso. Verrà invece concesso tale compenso quando il lavoratore non può consumare il pasto:

*a)* per particolari esigenze di lavoro, accertate dalla Direzione;

*b)* per inderogabili esigenze degli orari dei mezzi di comunicazione, d'accordo tra le parti;

*c)* per motivi di salute, accertati dal sanitario di fiducia del datore di lavoro.

4) La indennità di cui al presente accordo senza costituire titolo di miglior favore, verrà assorbita da eventuali provvidenze che dovessero essere concesse per lo stesso titolo da contratti interconfederali, nazionali di categoria o provinciali, o da eventuali disposizioni di legge.

ALLEGATO N. 4

## ACCORDO PROVINCIALE 11 DICEMBRE 1947 ISTITUTIVO DELLA INDENNITA' DI MANCATA MENSA IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

*Per i lavoratori dipendenti dalle imprese aderenti all'Associazione fra gli esercenti l'industria edile in provincia di Terni (art. 4 del predetto accordo provinciale).*

1) Le imprese edili della provincia di Terni, ove sia possibile utilizzare convenientemente le assegnazioni degli enti preposti ai servizi dell'alimentazione, istituiranno ed organizzeranno delle mense per la somministrazione di una refezione calda nei giorni di effettivo lavoro.

2) Qualora la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo nella situazione di fatto, sarà corrisposta, limitatamente ai giorni od alla frazione di giorni di lavoro effettivo, una indennità sostitutiva la cui entità è stata fissata nell'art. 4 del presente accordo.

3) Tale indennità verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro del dipendente o proporzionalmente alle ore di lavoro eseguite. Non verrà invece corrisposta nei casi in cui il lavoratore, comandato per servizio fuori del cantiere, percepisca una diaria forfetizzata o il rimborso delle spese a piè di lista.

4) Nessuna indennità è dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove sia regolarmente costituita e funzionante.

5) La concessione della mensa o la relativa indennità sostitutiva non costituiscono elementi della retribuzio-

ne. Saranno quindi escluse dal conteggio delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della gratifica natalizia, del lavoro straordinario, delle indennità speciali in genere, delle indennità di quiescenza ecc., salvo disposizioni contrarie che potranno essere concordate tra le due Confederazioni generali o tra le Associazioni di categoria.

6) Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si limiteranno senz'altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissate, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.

ALLEGATO N. 5

## ACCORDO PROVINCIALE 11 DICEMBRE 1947 ISTITUTIVO DELLA INDENNITA' DI MANCATA MENSA IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

*Per i lavoratori dipendenti dalle aziende aderenti all'Associazione fra gli industriali, non contemplate ne gli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'accordo predetto e sempre che le stesse siano disciplinate da particolari accordi nazionali di categoria (art. 5 del predetto accordo provinciale).*

1) La indennità di mancata mensa, di cui all'art. 5 del presente accordo, verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro del dipendente. Non verrà invece corrisposta nei casi in cui non vi sia prestazione di lavoro alcuna e neppure nei giorni in cui il lavoratore, comandato per servizio fuori dello stabilimento, percepisca una diaria forfetizzata o il rimborso delle spese a piè di lista.

2) La indennità di cui sopra non costituisce elemento della retribuzione e sarà pertanto esclusa dal conteggio delle ferie, delle festività nazionali ed infrasetimanali, della gratifica natalizia, del lavoro straordinario, delle indennità di quiescenza, ecc., salvo eventuali disposizioni contrarie che fossero concordate in sede nazionale.

Dal presente accordo sono escluse quelle aziende già disciplinate da appositi accordi nazionali o locali aziendali oppure di categoria.

Le norme del presente accordo decadranno nei confronti di quelle aziende che venissero successivamente disciplinate da particolari accordi nazionali di categoria, o interconfederali o da norme legislative, salve le condizioni di miglior favore.

3) Ove sorgano delle divergenze sulla pratica applicazione del presente accordo esse verranno esaminate dalle parti stipulanti.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono.
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 19 LUGLIO 1946 SULL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Addì 19 luglio 1946 in Varese, presso la sede dell'Associazione degli industriali della provincia di Varese,

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Varese in persona del suo Direttore dott. *Armando Pau*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Varese e provincia in persona dei sigg. *Baldissara Fernando*, *Tanzini Giovanni*, *Abbiati Ottorino*, *Corri Mario* e *Silva Natale*, preso atto che l'obbligatorietà della mensa aziendale è cessata per effetto dell'abrogazione delle disposizioni in materia a suo tempo adottate dall'autorità dell'ex R.S.I. convengono quanto segue:

1) L'istituzione e funzionamento delle mense aziendali è facoltativa.

2) Ai lavoratori che non fruiranno della mensa aziendale sarà corrisposta una indennità sostitutiva di tutte le somministrazioni di mensa nella misura di L. 25 giornaliere.

Le Aziende che avessero alla data del presente accordo già concordata l'indennità in misura superiore a L. 25 dovranno mantenerla inalterata.

3) Nelle aziende presso le quali verrà mantenuto il funzionamento delle mense aziendali il lavoratore fruente delle somministrazioni di mensa dovrà corrispondere per esse al datore di lavoro le seguenti contribuzioni:

L. 5 per il primo piatto

L. 10 per l'eventuale secondo piatto

Il presente accordo dovrà essere applicato a partire dal 22 luglio 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

(9151940) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.